

## X.

## TORNATA DI VENERDÌ 6 DICEMBRE 1889

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Osservazioni sul processo verbale del deputato Imbriani. — Confermasi la Commissione per l'esame delle autorizzazioni ad accedere le sovrimposte. — Intorno all'indirizzo di risposta al discorso della Corona discorrono i deputati Imbriani, Ferrari Luigi, il presidente del Consiglio ed il deputato Barazzuoli relatore. — Il presidente estrae a sorte la Commissione che insieme con l'ufficio di Presidenza dovrà recare a S. M. l'indirizzo della Camera. — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni di beneficenza — Parlano i deputati Nocito, Lagasi, Torraca, Luzi, Diligenti, Lazzaro, Cambraz-Digny, il relatore deputato Luchini Odoardo, ed il presidente del Consiglio. — È data comunicazione di una interpellanza dell'onorevole Florenzano.

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

**Di San Giuseppe, segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare sul processo verbale.

**Imbriani.** Mi rivolgo alla Camera, poichè si tratta di qualche cosa di alto, che è patrimonio nostro comune; cioè della dignità della Nazione pel cui diritto noi stiamo qui. Il ministro vorrebbe ridurre la Camera legislativa ad un ufficio di registrazione...

**Presidente.** Venga al processo verbale. Ella accenna a cose, che possono essere nelle sue opinioni, ma che non hanno fondamento. Venga al processo verbale.

**Imbriani.** Permetta; ci sono. Debbo svolgere alcune ragioni, che mi determinano a parlare. Noi siamo qui interpreti della legge, interpreti del voto e della coscienza del Paese; e per portare qui il voto del Paese non ci rimane altro che un mezzo, quello dell'interpellanza e, più umilmente, quello dell'interrogazione. A questo

diritto si risponde o col differimento, o col diniego.

Io comprendo che al Ministero possa convenire di far tacere qualche libera voce. Un voto spontaneo lo espresse ieri il presidente del Consiglio, col desiderio che io mi trovassi fra i cancelli. (*ilarità*) Può convenire ancora...

**Presidente.** Onorevole Imbriani, Ella non può prendere un *lapsus linguae*, una parola sfuggita per errore, come una cosa detta con coscienza.

**Imbriani.** Mi è parso che...

**Presidente.** È inutile che Ella insista su quell'equivoco.

**Imbriani.** Mi è parso che quelle parole sorgessero spontanee sulle labbra del presidente del Consiglio. (*Si ride*).

**Presidente.** Ma Ella è convinto quanto me che l'onorevole presidente del Consiglio ha potuto proferire una parola invece di un'altra, affatto al di fuori delle sue intenzioni.

**Imbriani.** Sarà... (*Si ride*).

**Presidente.** È.

**Imbriani.** Sarà. Ma quello che so, onorevole presidente, è che egli ha mandato appositamente a Bari un prefetto con obbligo di combattere la mia rielezione..

**Crispi, presidente del Consiglio.** Non ho bisogno di far questo.

**Imbriani.** Con esplicito mandato...

**Crispi, presidente del Consiglio.** Non ho bisogno di far questo.

**Presidente.** Onorevole Imbriani, venga al processo verbale.

**Imbriani.** Vengo al processo verbale. Me ne appello alla Camera, se il modo inurbano di ieri, dell'onorevole ministro...

**Presidente.** Il ministro non può essere accusato d'inurbanità. Egli ieri proferì una parola, con la quale manifestò la sua volontà; una parola, che includeva il concetto che egli non poteva rispondere alla interpellanza dell'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Perdoni, signor presidente. Io mi rivolsi a Lei, dopo la seduta; a Lei, rappresentante del decoro comune, e La pregai di provvedere. Io spero che Ella abbia provveduto...

**Presidente.** Onorevole Imbriani, ritenga che, se ci fosse stata inurbanità, od offesa alla Camera, avrei compiuto il mio dovere.

**Imbriani.** Senta: io credo che la Camera intese quella parola al pari di me, ed anche il tono addirittura sprezzante con cui fu pronunciata dal ministro; e tutto ciò per non sentirsi rimproverare la menzogna che egli esprime, in pubblica seduta, nella Camera... (*Ooh! ooh!*)

**Presidente.** (*Con forza*). Onorevole Imbriani, io La richiamo all'ordine.

Ella ha pronunciato una parola che non è conveniente, nè parlamentare, la invito perciò a ritirare quella parola!

**Imbriani.** Io accetto, signor presidente, da Lei tutti i richiami; perchè ho tanta fede nella sua rettitudine e nel suo alto sentire, che... Accetto da Lei qualunque richiamo.

Ma, signor presidente, Ella non potrà togliere che il fatto sia fatto, e che, nell'ultima seduta della scorsa Sessione, rispondendo ad una interpellanza del generoso Cavallotti, l'onorevole ministro abbia affermato che l'Ulman non era cittadino italiano, mentre ora risulta essere egli cittadino italiano.

**Presidente.** Io La invito a ritirare quella sua parola, onorevole Imbriani. Anche se la cosa fosse quale Ella dice, non si potrebbe considerare se non un errore di fatto; ma non si potrebbe mai usar la parola che Ella ha usato.

**Imbriani.** È una parola che non determina; ma questa, signor presidente, è una cosa che esiste; che è negli Atti parlamentari; e ciò che accade non è in poter di nessuno di distruggerlo.

**Presidente.** La cosa non sarà stata esatta.

**Imbriani.** Il presidente del Consiglio aggiunse che l'Ulman era stato condannato ed in Trieste; e anche questo non era vero.

**Presidente.** Senta, onorevole Imbriani, venga al processo verbale; se no, sarò obbligato ad usare dei diritti che mi dà il regolamento!

**Imbriani.** Ebbene, vengo alle mie osservazioni sul processo verbale.

Io protesto altamente contro la parola che fu ieri pronunciata dal presidente del Consiglio. Io credo di rendermi interprete di tutti i nostri colleghi, dicendo questo; perchè credo che il sistema parlamentare allora sia una menzogna, quando si sostituisca al dispotismo di un re il dispotismo di un ministro. Sono parole di Francesco Crispi. (*Si ride a sinistra*).

**Presidente.** Senta, onorevole Imbriani: il regolamento dà sempre facoltà ad un ministro di dire se intenda, o no, di rispondere.

**Imbriani.** Il ministro deve essere un uomo educato, signor presidente. (*Ooh! ooh! — Mor-mori*).

**Presidente.** Qui siamo tutti educati, onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Signor presidente, non in tutte le manifestazioni.

**Presidente.** Ella poteva mantenere la sua interpellanza e appellarsene alla Camera. In questo modo i diritti del deputato vengono perfettamente messi al sicuro, e sotto la tutela del regolamento.

**Imbriani.** Signor presidente, perdoni; io protesto altamente pel modo sconveniente col quale fu espresso il rifiuto, e me ne appellai anche a Lei ieri sera.

Pel decoro di tutta la Camera io protesto, e il silenzio della Camera conferma la mia protesta.

**Cavalletto.** Ma che confermare!

**Presidente.** L'incidente è esaurito.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(*È approvato*).

### Congedi.

**Presidente.** Ha chiesto un congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Guglielmi, di giorni 10.

(*È accordato*).

La Camera nella seduta di ieri mi fece l'onore di deferirmi la nomina della Commissione che deve riferire intorno ai disegni di legge che autorizzano Comuni e Provincie ad eccedere il limite della sovrainposta ai tributi diretti.

Io confermo la Commissione la quale lodevolmente funzionò nella precedente Sessione.

Sono quindi chiamati a far parte della medesima coloro che già ne facevano parte, e cioè gli onorevoli: Mazza, Bonasi, Cambray-Digny, Balenzano, Vigoni, Righi, Bertollo, Tegas, Tittoni, Saporito, Baldini, Fagioli, Boneschi, Salandra, Bruniati, Salaris, Florena e Franzi.

La Commissione verrà convocata all'oggetto di costituirsi.

### Indirizzo di risposta al discorso della Corona.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Ne rileggo il testo. (Vedi *Doc. n. I-A*).

Col delegare a me la nomina della Commissione che doveva proporre l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, la Camera manifestò l'intendimento che la risposta stessa, secondo la consuetudine di molti anni, non dovesse essere discussa.

Siccome però io debbo ora porre a partito l'approvazione della risposta al discorso della Corona e la Camera deve deliberare sopra di essa, non ritengo di poter ricusare, a chi la chieda, la facoltà di parlare, non essendo ancor chiaramente definita la via che la Camera intende seguire su questo argomento.

Do quindi facoltà di parlare all'onorevole Imbriani, che l'ha chiesta, avvertendolo che il tema di discussione è la risposta al discorso della Corona e non il discorso della Corona.

**Imbriani.** Riprendendo le antiche consuetudini del Parlamento subalpino, consuetudini di libertà, tradizioni parlamentari italiane e non straniere, la Camera ha da alcuni anni deliberato che si possa discutere l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Io mi fo lecito una semplice osservazione all'onorando nostro presidente.

Naturalmente, nel dover parlare dell'indirizzo della Corona, si deve entrare per forza nel discorso della Corona, ed infatti la prima discussione avvenuta nel Parlamento subalpino, che durò ben nove giorni, dal 29 marzo all'7 giugno 1848, dimostrò come ampiamente si sia usato di questo diritto.

E ritengo di poterlo fare poichè di tutti gli atti

della Corona non è responsabile che il Ministero; anche quando ne abusa, specialmente con telegrammi e lettere che mettono la Corona allo scoperto. Ma non parliamo di questo...

**Presidente.** Onorevole Imbriani, Ella sa che non si devono discutere gli atti della Corona.

**Imbriani.** Perfettamente; la Corona non essendo responsabile, è responsabile il Ministero. Questa è norma prettamente costituzionale alla quale mi attengo. E per essa il Ministero è responsabile anche quando il Re firma telegrammi in suo favore. (*Commenti*).

*Una voce a sinistra.* Quali telegrammi?

**Imbriani.** Ognuno li conosce, non ho bisogno di ricordarli.

Di una cosa io debbo anzitutto lodare il Ministero; e con quella franchezza che uso sempre in tutti gli atti della mia vita, lo lodo altamente della proposta dell'abolizione delle tariffe differenziali. Però non è tutto. Quelle tariffe erano una enormità; ma anche la tariffa generale va rimaneggiata; e se si vuole ottenere un ugual trattamento, non bisogna soverchiare di tanto le tariffe francesi come le soverchia.

Aggiungo che sono lietissimo di ciò, perchè è una delle poche volte in cui il Governo raccoglie il voto popolare, manifestato con la voce potente della nazione, lo raccoglie, e ne propone l'attuazione. Questa è veramente vittoria democratica. Tanto la nazione ha insistito, tanto ha imposta la propria volontà, che il Governo è stato costretto a riconoscerla.

Non così lieto posso essere del roseo programma che riguarda la parte economica. Dico programma perchè corrisponde assai poco alla realtà; infatti, dopo aver ridotto l'Italia in una condizione economica orribile, dopo che le Banche sono costrette ad emettere milioni sopra milioni non garantiti dalle loro riserve metalliche, dopo che tutta la ricchezza nazionale, che si dice manifestarsi per l'aumento delle imposte dirette, cioè per l'aumento dei mutui, per l'aumento delle rovine, per l'aumento delle vendite, per l'aumento delle tasse sulle cambiali, è tutta ridotta ad una vasta rete di cambiali che ha sotto di sé il vuoto, dopo ciò venirci a parlare di condizioni migliorate è un'ironia suprema. E questo quando si rialza lo sconto bancario - e quando i bilanci presentati confessano un *deficit* enorme - quando veramente state per far raggiungere agli italiani la grande *uguaglianza* della miseria.

Entro in un altro argomento, e desidero ripetere alcune parole, alcuni criteri pronunziati nel Parlamento Sardo allorquando il deputato Buffa

parlando precisamente sull'indirizzo della Camera (*indirizzo* è una parola barbara, un gallicismo, *l'adresse*, ma se ne usano tanti qui dei *gallicismi*, compresa la parola progetto!) (*Si ride*) dunque egli in quella occasione diceva che l'indirizzo non gli piaceva per l'infelicità di espressioni, e, (fo mie queste parole) " perchè viene a togliere ogni merito alla nazione al fine di maggiormente esaltare il Re, il che non conferisce sia all'onore della nazione, sia a quello del Re medesimo. „ Osservazioni che mi paionogiustissime, poichè libertà, unità, eguaglianza, tutto questo si attribuisce a merito della Corona. E io domando: e quella virtù di popolo, quella legione di martiri che dalle forche del 1794 fino alla forca del 1882 (*Ooh!*) hanno propugnato nobilmente l'idea nazionale, tutte le vittime del 20, del 31, del 33, e del 43 e 44 - da Vochieri ai fratelli Bandiera, e tutta quella pleiade gloriosa che fu fattrice della nostra risurrezione, che cosa è diventata? Nulla? È svanita? Le opere sue sono state vane?

Ah! no, non sono state vane opere, ma virtù di popolo, alle quali, amo riconoscerlo io per il primo, ha contribuito, come uno dei gagliardi fattori, anche il Principe; e questo dico per lealtà, per sentimento vero.

Ma non mi si parli di unità completa, perchè allora mi drizzo contro e dico che è una menzogna. E ben diceva l'ora. eccellenza Fortis (*Si ride*) allorquando ricordava nel 1886 le parole di Vittorio Emanuele al popolo italiano: " Voi affermaste i diritti della Nazione alla completa sua unità. Questi diritti saprò mantenerli inviolati. „

Ora noi possiamo dire a questi ministri: questi diritti li avete violati; voi fate, come dice l'egregio Baccarini, una politica straniera, troppo straniera; voi fate, come ripete l'autorevole voce di Aurelio Saffi, una politica straniera contraria agli interessi, alla dignità, al dovere della Nazione, e seguitate a fare, come vi diceva l'ora. eccellenza Fortis, (*Si ride*) una politica che non è mai stata italiana, ma semplicemente una politica ausiliaria della politica altrui.

Non era questa, no, l'Italia, sognata dai nostri sommi, sognata dai nostri martiri, sognata da Giuseppe Mazzini, da Giuseppe Garibaldi, ed anche da Camillo Cavour, che aveva pur esso il sentimento dell'indipendenza, sebbene non egualmente quello dell'unità (*Commenti*) non era questa l'Italia sognata da quei due grandi fattori della nostra indipendenza, del nostro risorgimento.

Voglio essere breve perchè non voglio stancare la Camera. Avrei troppo da dire e non vo-

glio abusare della mia posizione presente: non sono uso di abusar mai della posizione forte contro colore che credo i più deboli. E deboli sono i vostri argomenti, tutte le vostre affermazioni.

Dunque passiamo alla politica Africana. Lodo l'indirizzo della Commissione allorquando dice che questa politica gueresca deve avere una sosta; ma la condizione in cui siamo è anch'essa tanto lungi dalla realtà che codesta affermazione appare una burla alla Nazione. Ed udendo parlare di conquiste fatte, io mi mortifico, e chiedo a me stesso se non aveva forse ragione il signor Di Bismarck allorquando domandava: ha forse perduto ancora una nuova battaglia l'Italia per aspirare a qualche cosa? (*Mormorio*).

Ma per Dio! è proprio così. È Dogali che ci ha dato questa conquista. Ce l'ha data quando un alto e nobile Re moriva alla testa del popolo suo difendendo il patrio suolo, non come gl'imperatori d'Europa che stanno nei loro palazzi mentre i loro eserciti sono schiacciati a Sadova! (*Rumori*).

Si parla di una politica di civiltà; e io mi domando, signori, perchè questa offesa al diritto pubblico, di trarre infelici Abissini nelle nostre galere? di che cosa sono rei? Sono rei di fede, rei di aver voluto difendere il patrio suolo, oppure rei di aver venduto degli schiavi? Mentre poi date 15,000 fucili e quattro milioni al vostro alleato, a re Menelik, perchè ogni anno possa fare le sue incursioni periodiche fra i Galla, possa opprimere popoli innocenti, trarli schiavi e far mercato di donne, di fanciulli, uccidendo i vecchi e colero che non valgono più pecunia. È missione di civiltà questa? Oh! Io alzo la voce in pro di quegli infelici dati al carceriere italiano, consegnati all'arbitrio del secondino, messi al puntale nelle nostre galere, contro ogni diritto, contro ogni nozione di civiltà. Indignità di un popolo civile è questa! *Incivile est*.

Come anche vi domando se le prerogative parlamentari non sono state violate garantendo i quattro milioni che si son dati a re Menelik. Ma è l'avallatore che paga sempre la cambiale, e saremo noi che la pagheremo. Ora io domando: non aveva il dovere il Ministero di chiedere il consenso della Camera prima di fare questo avallo? Egli ha violato le prerogative parlamentari, egli ha violato le buone norme costituzionali; egli è reo di tutto ciò; egli dovrebbe risponderne, esserne esso il mallevadore. Non si fa il generoso, non si pagano gli onori, i sorrisi dei Re africani con i denari dell'Italia!

Ed in qual posizione siamo noi in Africa? Da

un momento all'altro possiamo entrare in una lotta, di cui non è dato valutar le conseguenze. Mi rivolgo a coloro che fino a pochi giorni addietro sono stati i più accaniti sostenitori di questa malaugurata politica africana. Mi rivolgo al deputato De Zerbi, se egli trovasi in questa Aula. Io gli chiedo, essendo egli di ritorno dall'Africa, quali sentimenti egli reca fra noi. Porta forse qualche entusiasmo per quell'impresa, o non ne vede e prevede tutti i pericoli, tutte le sventure, tutti i lutti, tutti i danni che prepara alla patria?

E non doveva anche il Ministero costituzionalmente, nell'allargare questa sua sfera d'azione, ottenere il pieno consenso del Parlamento?

Ma di questo argomento si riparerà; perchè io credo che siamo nel diritto nostro, parlando di modificazione da apportarsi a quell'articolo dello Statuto, che conferisce alla Corona il diritto di pace e di guerra. Ne ripareremo perchè è stato affermato, è stato riconosciuto che le assemblee legislative sono assemblee costituenti in permanenza (almeno si dice questo dagli interpreti più coscienti del diritto costituzionale); che lo Statuto è una barriera, che non ci permette di andare indietro, ma ci lascia indefinito il campo per andare avanti.

Quindi questa questione, che sarà parte essenziale del programma della democrazia, che ne sarà il labaro, sarà portata in quest'Aula, sarà decisa dal consenso dei legislatori.

Ma finchè questo non avvenga, io vi domando che rispettiate almeno le prerogative, che i claustrici del vostro Statuto ci lasciano; che rispettiate queste prerogative, e ci chiediate almeno i danari quando dovete sperperarli. Vi potrebbero essere negati. Almeno non ci sia questa menzogna inaudita, questo pericolo per voi stessi, per le vostre istituzioni di vedere che il popolo attribuisca tutto il danno alle assemblee legislative, mentre il danno deriva unicamente da coloro che malamente ci governano. (*Movimenti*).

Signori, il popolo italiano fu chiamato, in una solenne circostanza, a fare atto di sovranità, quando ebbe a pronunciare i suoi plebisciti. Da allora in poi non so che egli sia stato consultato per compiere questi atti di solenne sovranità, poichè la stessa legge elettorale, che abbiamo adesso, è monca, e preclude il voto ad una quantità infinita di turbe, mentre poi si parla di orizzonti democratici raggiunti.

E questo mi fa venire in mente altre parole pronunziate fuori di qui; mi rammento che il presidente del Consiglio disse ormai vietate le

Alpi. Sì, vietate, ma non allo straniero, a noi, a noi vietate, perchè lo straniero accampa sul nostro suolo!

Rammento che nel maggio del 1880, allorchè si trattava di fare dell'opposizione per afferrare il potere, egli disse: "ogni italiano quando va a letto sa che le porte di casa sono aperte, e che lo straniero può entrarci." Si sono forse chiuse queste porte, unicamente perchè il signor Crispi è al potere? Questo domando a voi, alla vostra coscienza. Per me, che non aspiro nè a prefetture nè a missioni lucrose, per me dico francamente la mia parola: la raccolga il popolo italiano, raccoglietela voi che pur tanta parte di sovranità avete avuta dal popolo italiano.

Ed ora consentite ch'io vi domandi, signori del Governo, perchè non abbiate proposta nessuna di quelle leggi che altre volte avete dichiarate indispensabili. Perchè finora non è stata proposta la riforma del Senato, mentre il signor Crispi a Palermo affermava che: "il Senato manca di ogni prestigio, e per la sua costituzione e per il modo come funziona?" E perchè la legge sull'indennità dei deputati, legge democratica che l'eccellenza Fortis e il ministro Crispi ponevano qual parte integrale del loro programma, non è stata portata dinnanzi al Parlamento? (*Rumori*). Perchè questo?

Ecco ciò che vi domando, e concludo, o signori, con un'apostrofe che mi piace di dirigere al presidente del Consiglio, con le sue stesse parole: "Se le cose procedono male, dobbiamo meno lagnarci di quelli che hanno il reggimento della cosa pubblica, e più di quelli che li hanno scelti, e non li cacciano dal seggio del potere."

**Presidente.** Se nessuno chiede di parlare...

**Ferrari Luigi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Luigi.

**Ferrari Luigi.** Io non intendo di fare un discorso, ma di proporre un emendamento.

Al secondo capoverso del progetto di risposta al discorso della Corona, propongo di togliere le parole "di commercio."

**Presidente.** Qual capoverso?

**Ferrari Luigi.** Là, dove si dice: "La Camera ritiene altresì prudente che al rifiorire dell'economia nazionale, e al conseguente miglioramento dei bilanci abbiano a concorrere il riordinamento ormai urgente, delle funzioni del credito, e l'abolizione dei dazi differenziali intesa, per quanto dipende da noi, a tentare di render più amichevoli, e reciprocamente più utili le relazioni di commercio fra l'Italia e la Francia."

Io propongo di togliere queste due parole " di commercio. „

**Presidente.** Onorevole Ferrari Luigi, Ella sa che secondo il regolamento un emendamento che non sia presentato ventiquattr'ore prima della discussione dev'essere sottoscritto almeno da dieci deputati.

*Una voce all'estrema sinistra.* Lo sottoscriveremo in venti.

**Ferrari Luigi.** Quando avrò terminato di parlare, presenterò l'emendamento colle dovute sottoscrizioni.

Frattanto mi permetta, onorevole signor presidente, di dir poche parole per ispiegare il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Ferrari Luigi.** Lo scopo del mio emendamento è quello di togliere un concetto restrittivo che non so se fosse nella mente e nell'animo dell'onorevole Commissione, ma che in ogni modo ho fiducia non sia nè nella mente, nè nell'animo della Camera.

Io non ho molta fiducia nell'efficacia d'una discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, ma per le eccezionali condizioni nelle quali si trova il nostro Parlamento, io reputo omai che le discussioni parlamentari abbiano più efficacia al di fuori che in questo recinto. Mai come ora la parola dell'oratore parlamentare si rivolse piuttosto al paese che alla Camera. E da questo banco, in questa occasione io sono felice di congratularmi col buon senso italiano, il quale da vari anni ha perfettamente compreso che, sotto la rottura dei rapporti commerciali con la Francia, poteva nascondersi un concetto ed un pericolo politico, come ha perfettamente compreso che esclusivamente ed assolutamente politico fu il concetto della diplomazia europea quando pretese condannare la nazione francese all'isolamento, respingendo il suo invito alla mostra internazionale, tentativo che non doveva riuscire se non ad una nuova glorificazione di quel grande paese e ad una vera apoteosi del lavoro contrapposta alla politica dei governi di Europa.

L'opinione pubblica quindi ha compreso come l'inasprimento dei rapporti commerciali poteva condurre ad un conflitto politico, ed ha fortunatamente trattenuto a tempo il Governo sul pendio su cui tendeva ad avviarsi. La iniziativa oggi assunta, di sopprimere le tariffe differenziali è un omaggio reso alla volontà del paese; e perciò il mio emendamento non ha altro scopo che questo, che cioè i suoi desideri non siano menomati da una espressione che ha carattere re-

strittivo. Esso poi è un omaggio alla sincerità degli atti nostri ed alla dignità nazionale; alla sincerità degli atti nostri, poichè non credo possa negarsi che il movente della proposta soppressione abbia carattere politico, assai più che carattere economico e commerciale; alla dignità nazionale poichè non credo possa una nazione forte e rispettata chiedere ad una nazione vicina un miglioramento di rapporti commerciali conservando anche lontanamente il sospetto o l'apparenza di volere mantenere freddezza di rapporti politici.

Io ho spiegato così le ragioni del mio emendamento che sottopongo al discernimento ed al giudizio della Camera.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio.** La Camera ricorderà che la espressione che l'onorevole deputato Ferrari Luigi propone di sopprimere non era nel discorso della Corona.

Nulla di manco permettetemi d'interpretare io stesso il senso che la Giunta parlamentare ha voluto dare a questa parte della risposta al Re.

Le relazioni tra noi e la Francia, parlo di relazioni politiche, sono ottime; (*Bene!*) potrei leggere telegrammi arrivati anche oggi, i quali dimostrano quanto io affermo. Tra la Francia e l'Italia non ci sono che questioni di commercio, questioni economiche.

Noi per i primi abbiamo creduto di aprire la via alla soluzione di queste questioni.

La tariffa differenziale, lo ricorderete meglio di me, non fu fatta di nostra iniziativa; fu la necessaria risposta alla tariffa differenziale fatta dalla Francia contro di noi nel febbraio 1888.

Tutti sanno come, per legge di quel Parlamento, tutti gli articoli, tutte le merci che dall'Italia vanno in Francia venissero gravati di un dazio speciale onerosissimo.

Fu in conseguenza di ciò che fu fatto il decreto nostro...

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Tre mesi dopo.

**Crispi, presidente del Consiglio...** per autorità dataci da voi, e quando le tariffe francesi, fatte in danno nostro, erano già in vigore. (*Mormorio a sinistra*).

*Una voce a sinistra.* Effetto delle tariffe generali.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Oggi, noi abbiamo creduto, e lo abbiamo creduto non spinti da alcuno, chè non avremmo ceduto a clamori di piazza, abbiamo creduto...

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio...** che fosse necessario di cominciare, noi i primi, ad abolire questi diritti differenziali, lietissimi se la legge che state esaminando e che discuteremo ampiamente, a suo tempo, lietissimi se questa legge rinvigorirà fra noi e la Francia quelle relazioni di amicizia, che sono nel nostro cuore e che non possiamo non volere, imperocchè le due nazioni vicine non possono essere l'una nemica dell'altra. (Bene! *all'estrema sinistra*). Siamo troppo vicini gli uni agli altri, per non dover desiderare di mantenere buone relazioni tra di noi; e la storia, i commerci, la economia pubblica, tutto ci spinge a quelle relazioni che sono necessarie all'una e all'altra nazione. (Bene! *a sinistra*). Questo è lo scopo, e non altro, del disegno di legge che il Re vi ha annunziato e che il Ministero, unanime, vi ha presentato.

Così essendo le cose, o signori, non ha errato la Commissione parlamentare, allorchè, nella risposta al discorso della Corona, ha parlato di relazioni di commercio. La parola è ben posta: non si tratta di relazioni d'altro genere fra noi e la Francia. Nulladimanco, se piace alla Camera di toglierla, non sarà nè il Ministero, nè la Commissione che si opporrà. (Bravo! *a sinistra*). Mi preme però far notare che altre relazioni non sono a riprendere, e che (lo ripeto), al giorno d'oggi, la posizione tra noi e la Francia non può essere miglicre. (Bene! Bravo! *a sinistra*).

Parlo, o signori, di relazioni tra i due Governi, e non di altre. (*Commenti*).

Dopocìò la Camera decida quello che crederà meglio. (Bene! *a sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Barazzuoli, relatore.** La Commissione si trova in perfetto accordo col Governo. Allorquando, nella risposta al discorso della Corona, pose quell'inciso che l'onorevole Ferrari chiede sia tolto, la Commissione non poteva avere altro intento se non quello che apparisce dalla ragione e dalla sede dell'inciso stesso.

Di che si parlava? Si parlava di abolizione di tariffe differenziali. E a quale oggetto veniva proposta l'abolizione delle tariffe differenziali se non a quello di migliorare le nostre relazioni colla Francia? Ma quali relazioni? Le relazioni di commercio.

Dal momento che noi esprimevamo il desiderio di render più amichevoli, e reciprocamente più utili, le relazioni di commercio fra l'Italia e la Francia, l'onorevole Ferrari avrebbe dovuto den-

tro di sè considerare che le relazioni di commercio non si stringono coi nemici: e che con questo desiderio determinato si veniva a significare che altre relazioni non erano in questione, perchè fra la Francia e l'Italia non c'è che un punto che le divide: quello dei rapporti commerciali.

Ad ogni modo, se la Camera crede di togliere l'inciso cui accennava l'onorevole Ferrari, la Commissione, sebbene non lo desideri, non si opporrà, imperocchè le relazioni politiche fra l'Italia e la Francia rimarranno quelle che sono, e la risposta della Camera al discorso della Corona avrà sempre lo stesso significato e non altro: il desiderio, cioè, di rendere più amichevoli anche le relazioni commerciali. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Dopo le esplicite dichiarazioni del ministro degli affari esteri, io non voglio rilevare nessuna parola che possa essergli caduta di bocca. Sono ben lieto di quelle sue dichiarazioni: e con la stessa lealtà con la quale io ho attaccato oggi stesso il ministro degli esteri, gli dico che su questo punto, non posso non accordargli il mio voto. (*Commenti*).

**Ferrari Luigi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Onorevole Ferrari, io la pregherei di prendere atto, senz'altro, delle dichiarazioni del Governo.

**Ferrari Luigi.** Ma hanno detto, parmi, di accettare la mia proposta: e in ogni modo vorrei sapere chiaramente se l'accettano o no.

**Presidente.** Onorevole relatore, qual'è dunque l'avviso della Commissione?

**Barazzuoli, relatore.** La Commissione se ne rimette alla Camera, ma non vede la necessità di sopprimere quelle parole, poichè, rimangano o no nell'indirizzo della Camera, il significato dell'indirizzo medesimo, in questa parte, rimarrà pienamente lo stesso.

**Presidente.** Perciò, onorevole Ferrari, io la prego ancora una volta di voler ritirare la sua proposta, poichè parmi che non convenga sottoporla ad una votazione che, se fosse avversa, potrebbe prestarsi ad una interpretazione diversa dagli intendimenti della Camera. Ella può limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni del Governo.

**Ferrari Luigi.** Io prendo atto delle dichiarazioni del Governo, le quali constatano un miglioramento nei rapporti politici fra l'Italia e la Francia; e pago di aver provocate quelle dichiarazioni, ritiro il mio emendamento. (*Bravo! Bene!*)

**Presidente.** La ringrazio. Pongo ora partito,

L'approvazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

Procederemo ora alla estrazione della Commissione che, unitamente all'ufficio di Presidenza ed all'onorevole relatore, avrà l'onore di presentare a S. M. il Re l'indirizzo della Camera.

(Segue il sorteggio).

La Commissione che unitamente all'ufficio di Presidenza avrà l'onore di rassegnare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, resta composta degli onorevoli Giampietro, Miniscalchi, Di Baucina, Arcoleo, Caterini, Raggio, Ginori, Brunicardi.

### Seguita la discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sulle Istituzioni di pubblica beneficenza.

La Camera rammenta che ieri la discussione rimase all'articolo 31, che fu approvato.

“ Art. 32. La Giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le Istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

“ Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta. ”

L'onorevole Costantini è iscritto a parlare intorno a questo articolo. È presente?

(Non è presente).

**Nocito.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

**Nocito.** Io credo assolutamente superfluo questo articolo, dappoichè non si scrive in una legge tutto quello che è nell'ordine naturale delle cose: ed è appunto in quest'ordine naturale di cose che la Giunta provinciale amministrativa non debba permettere le spese superflue. Quindi non si dice nulla allorchè si dice che la Giunta provinciale amministrativa deve cercare che le istituzioni di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione di personale. D'altronde faccio osservare che, per tuttociò che concerne il personale, questo concetto che la Giunta

provinciale amministrativa deve cercare di limitarlo allo stretto necessario, l'abbiamo già stabilito in diversi articoli. E perciò, sia perchè il concetto è già affermato in altri articoli, sia perchè è nell'indole di ogni buona amministrazione di togliere tutte le spese superflue, non mi pare che sia nella dignità del legislatore di mettere un apposito articolo per richiamare all'osservanza di questo elementare dovere.

Invece di questo articolo, io pregherei l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro di accettare una nuova proposta, che risponde ad alcune considerazioni che sottometto alla Camera.

Fino ad ora noi abbiamo parlato di controllo che la Giunta provinciale amministrativa deve esercitare sopra i conti preventivi e consuntivi delle Opere pie; ma non abbiamo armato questa Giunta provinciale degli strumenti necessari per esercitare il controllo medesimo.

Gli strumenti necessari per fare questo controllo sono i ragionieri e gli uffici di ragioneria; ragionieri ed uffici di ragioneria che non debbono soltanto limitarsi all'esame materiale delle cifre, ma debbono riscontrare queste cifre con i documenti ai quali le cifre medesime si dovrebbero appoggiare. E fino a tanto che non abbiate armata la Giunta provinciale amministrativa degli strumenti di controllo, tutte le precauzioni che sono state stabilite nell'attuale legge per il regolare andamento delle Opere pie, saranno assolutamente opera vana.

Fino ad ora che cosa è avvenuto? Che gli uffici di ragioneria, anzi i pochi ragionieri che si trovano presso le prefetture, hanno avuto incarico di esaminare i conti delle Opere pie.

Ora ognuno vede come questi pochi impiegati di ragioneria delle prefetture, siano impari al nuovo compito che viene dato alle Giunte provinciali amministrative. E d'altronde anche prima di avere il carico di queste nuove funzioni essi erano disadatti al loro ufficio, perchè tale e tanta era l'opera della revisione dei conti dei comuni, che gli uffici di ragioneria delle prefetture erano obbligati a valersi dell'opera di diurnisti pagati con quaranta o cinquanta lire al mese: e a questi diurnisti, in ultima analisi, essendo distratti da altri lavori quelli che attendevano alla direzione degli uffici di ragioneria era affidato il compito di rilevare tutte le mende che potevano sorgere dall'esame dei conti dell'Opere pie.

Ora, con le nuove attribuzioni demandate agli uffici provinciali, le cose non potranno procedere diversamente. Quei diurnisti che prima esaminavano i conti delle Opere pie presso le prefet-



ture, continueranno ad esaminarli presso le Giunte provinciali, e quindi la nostra legge, nonostante tutte le disposizioni escogitate per rafforzare la tutela e la vigilanza sulle Opere pie, non riuscirà punto al suo scopo. Nelle provincie napoletane c'erano ragionieri speciali, per esaminare i conti delle Opere pie: e per ogni circondario c'era un impiegato speciale, ragioniere patentato e che dava tutte le garanzie, pagato con ratizzi che si facevano sopra ciascuna Opera pia, e che aveva mandato di rivedere questi conti. Nel Lombardo-veneto c'erano le Congregazioni provinciali le quali erano sussidiate da ragionieri pagati appositamente dallo Stato. Ugualmente era governativa la revisione nei Ducati, perchè la tutela era esercitata direttamente dal Governo sulle Opere pie, senza l'intermezzo di Congregazioni di carità o d'istituzioni dello stesso genere. Infine in Toscana il servizio sulle Opere pie era un servizio comunitativo: l'ispezione era fatta dal gonfaloniere: l'ingerenza era del Governo; e l'egregio relatore sa quanto bene procedessero le amministrazioni comunali sotto l'antica legge nell'ex granducato di Toscana.

Ora che noi facciamo una nuova legge per l'ordinamento delle Opere pie, sembrami che si manchi al primo ufficio di un legislatore, quando affermando la necessità di vigilare più efficacemente sulle Opere pie, non si stabilisce altresì che presso ogni Giunta provinciale amministrativa ci sarà o un ragioniere o un ufficio di ragioneria speciale, composto di ragionieri patentati, nominati per concorso, i quali avranno la speciale mansione di esaminare i conti delle Opere pie, senza essere distratti dalle altre cure dell'ufficio provinciale.

Ma si può dire: come si dovrà e si potrà provvedere al mantenimento di questo personale? Io credo che non sarebbe un gran che stabilire, per esempio, un diritto di revisione che non potrebbe andare al di là di dieci lire per ogni conto che dovesse essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, e che dovrebbe essere prelevato sul patrimonio della Opera pia.

Questo diritto, mentre da un lato non porterebbe alcuno aggravio alle finanze dello Stato, dall'altro lato sarebbe di grandissimo utile all'amministrazione della stessa Opera pia, perchè stabilirebbe una cautela diretta e necessaria del suo regolare andamento. E io insisto nel dire che, se non si provvede così, seguiranno a rimanere nello stesso stato di cose in cui eravamo prima: cioè a dire che conti e documenti di conti rimarranno affastellati nei magazzini, senza che

si possa venire a qualche cosa di concludente in fatto di tutela e di vigilanza, perchè l'approvazione di conti non sarà che apparente e non risponderà alla realtà delle cose.

È per queste considerazioni che io credo inutile l'articolo 32 del progetto della Commissione, e che in luogo di quest'articolo propongo sia sostituito l'articolo che segue:

“ Sarà istituito presso ogni Giunta provinciale amministrativa un ragioniere od ufficio di ragioneria speciale per rivedere i conti delle Opere pie. Al personale delle dette ragionerie si provvederà con un diritto fisso di revisione di ogni conto non maggiore di lire dieci, prelevato dal patrimonio di ogni Opera pia. ”

**Presidente.** Onorevole Nocito, io debbo ricordarle che se il suo emendamento non è sottoscritto da dieci deputati, non lo posso mettere in discussione e in votazione.

**Nocito.** Le firme si possono facilmente trovare; ma siccome non intendo di mettermi in urto con la Commissione, attendo di sapere che cosa pensi il relatore della mia proposta.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** Due argomenti ha svolti l'onorevole Nocito. Prima ha censurato, come inutile, l'articolo 32; indi ha fatto una proposta da sostituirsi a quella nostra. Ha censurato, come inutile, l'articolo 32, dichiarando assolutamente superfluo dire nella legge che, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, devono le Giunte provinciali amministrative curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

A che prò, diceva l'onorevole Nocito, questa dichiarazione? La cosa è naturale; rientra negli uffici della tutela: dunque togliamola come inutile.

Ma, onorevole Nocito, la proposta ministeriale, che la Commissione accoglie di buon grado, inutile non è, inquantochè dà una guida, un criterio direttivo all'opera delle Giunte provinciali che devono mirare a rimuovere quegli inconvenienti che più giustamente si lamentano; vale a dire le soverchie spese di amministrazione.

Ma c'è anche qualche cosa di più. L'onorevole Nocito si è fermato alla prima parte dell'articolo, e non ha letto la seconda.

**Nocito.** L'ho letta.

**Luchini Odoardo, relatore.** Ora, la seconda parte dell'articolo stesso, dice: “ Qualora occorra a quest' uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta. ”

Ecco dunque dichiarato uno degli scopi dell'articolo in questione, ed ecco determinato che cosa deve fare la Giunta amministrativa, quando trovi soverchie spese di amministrazione o di personale.

Nella seconda parte del suo discorso, l'onorevole Nocito ha detto cose che la Commissione non impugna, e che non sono punto escluse dalla dizione dell'articolo che abbiamo l'onore di proporre. Senonchè alle osservazioni dell'onorevole Nocito si può rispondere: *non est hic locus*.

Non possiamo oggi trattare del riordinamento degli uffici di prefettura: dell'amministrazione provinciale in generale; del riordinamento degli uffici delle Giunte amministrative, e vedere se e come convenga modificarne l'organico attuale.

Certamente, ripeto, le cose che l'onorevole Nocito ha dette sono giustissime; ma però in via di raccomandazione al potere esecutivo. Presenti l'onorevole Nocito, se crede, un ordine del giorno e l'esamineremo: ma non possiamo, in una legge per le istituzioni di pubblica beneficenza, quando si tratti di dichiarare quali siano le attribuzioni delle Giunte provinciali amministrative, istituire norme per l'organizzazione degli uffici di ragioneria o segreteria di queste Giunte. Quindi non possiamo accettare in alcun modo che sia modificato l'articolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** Nella risposta dell'onorevole Luchini, io francamente non veggio che il peccato originale degli artisti i quali s'innamorano dell'opera loro. Ma io non ho alcuna voglia di venire ad un pugillato con l'onorevole relatore: se egli crede che il mio suggerimento possa migliorare la legge, lo accetti; se non lo crede, io ne farò a meno.

In ogni modo però le sue osservazioni non mi persuadono. Egli dice che questo articolo è una guida che si deve dare agli amministratori. Ma da quando in qua agli amministratori si dice con una legge: Signori, non perdetevi tempo; signori, non fate spese superflue? Si capisce che è nell'indole di una amministrazione di non dover perder tempo e non fare spese superflue: tanto più quando questo concetto di dover limitarsi alle spese necessarie, già riluce in altri articoli relativi al personale delle Opere pie, e che si dice deve essere ridotto al puro necessario.

L'egregio relatore mi ha risposto: ma voi vi siete fermato alla prima parte dell'articolo, e non avete letto la seconda, in cui è detto:

“ Qualora occorra a quest'uopo una modifica-

zione degli statuti, inviterà l'amministrazione a farne proposta. ”

Ma anche questo mi pare che non sia punto necessario: perchè quando si devono modificare gli statuti per una spesa che non si reputa necessaria, non c'è bisogno che dica la legge il modo come si deve procedere, inquantochè la legge stessa ha provveduto a questa bisogna.

Per ciò poi che concerne il mio articolo di sostituzione, io non ho difficoltà che, qualora il Governo intenda accettarlo come raccomandazione, si faccia a meno di una proposta legislativa. Ma mi permetto di osservare che è proprio questo il momento in cui si deve pensare a questa faccenda capitale: perchè voi non potete avere soverchia fiducia nei membri della Giunta provinciale amministrativa, tutta brava gente, ma che è distratta dalle proprie occupazioni, e che non può *ficcar lo viso al fondo* per discernere tutte le magagne che si trovano nei conti delle Opere pie. Dal momento che voi organizzate quest'ufficio, mi pare che non vi dobbiate dimenticare della principale molla di queste macchine, del principale ordigno di questi organismi che è appunto l'ufficio di ragioneria.

Volete continuare con l'attuale sistema, cioè di affidare ai diurnisti e agli straordinari delle prefetture la revisione dei conti delle Opere pie? In tal caso ho ragione di dirvi che era perfettamente inutile fare questo disegno di legge. E se è invece vostro concetto che le cose procedano diversamente per l'avvenire, tanto che stabilite per legge che ci sia un consigliere di prefettura appositamente addetto alla vigilanza delle Opere pie, come volete che questo consigliere vigili, senza che egli, e quel che più importa, la Giunta provinciale amministrativa, siano armati dei necessari strumenti per fare la revisione di questi conti e per esercitare questa vigilanza?

Rimane la questione della spesa. E siccome io non voglio caricare di nuovo onere lo Stato, io proponevo che a questi revisori di conti, ragionieri patentati e nominati a concorso, si assegnasse per legge, per ogni conto il quale non vada al di là di lire 2,000, un diritto di revisione di cinque lire.

La spesa, a carico s'intende delle Opere pie, non sarebbe grave; e le Opere pie medesime ne avrebbero il vantaggio di eliminare tutte le iatture che loro provengono dalla cattiva amministrazione.

**Presidente.** L'onorevole Nocito, mantiene adunque il suo emendamento.

**Nocito.** Lo mantengo.

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Noi non potevamo dire di più all'onorevole Nocito di quello che abbiamo detto, dichiarando che egli aveva fatto giustissime considerazioni a cui però non si poteva provvedere qui; nè so come egli faccia in certo modo delle controrepliche quando repliche veramente, alla seconda parte del suo discorso, non hanno avuto luogo. Io dissi essere opportuno che l'onorevole Nocito esponesse in forma di raccomandazione al Governo le sue osservazioni, e noi confidiamo che il Governo ne terrà conto; perchè vogliamo anche noi un sindacato efficace, e riconosciamo che debbono esservi tutti gli strumenti per questo sindacato. Ma possiamo oggi, in occasione della legge sulle Opere pie, pensare all'organico della Giunta provinciale amministrativa? L'onorevole Nocito dunque si contenti di queste dichiarazioni della Commissione che si unisce a lui nel raccomandare al Governo di tener conto dei suoi desiderii.

**Nocito.** Desidererei conoscere l'opinione del Governo in proposito.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Il Governo si associa alla Commissione.

**Nocito.** In questo caso, poichè il ministro dell'interno dichiara di tener conto delle mie raccomandazioni, non insisto sul mio emendamento.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 32 che rileggo:

“ La Giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di Amministrazione e di personale.

“ Qualora occorra a questo scopo una modificazione degli Statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta. ”

Chi è di avviso di approvarlo si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 33. La Giunta provinciale amministrativa prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare a spese dell'amministrazione della istituzione di beneficenza quelle verifiche o perizie che crederà necessarie al suo controllo. ”

Pongo a partito l'articolo 33. Chi è di avviso di approvarlo si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 34. Un sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela sarà pubblicato nel bollettino della prefettura. ”

Pongo a partito l'articolo 34. Chi è di avviso di approvarlo si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 35. Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa delle quali è parola nell'articolo 31 potranno essere impugnate con i seguenti rimedi:

1° Per le pronunzie nelle materie indicate nella lettera *b*, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, salva sempre, ai termini dello articolo 26, la competenza giudiziaria per ciò che non costituisca materia di conto finanziario;

2° Per le deliberazioni di cui alla lettera *h*, è mantenuto il ricorso al Consiglio di Stato, ai termini dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1889;

3° Per le deliberazioni sopra tutte le altre materie, è ammesso il ricorso al Re, il quale provvederà udito il Consiglio di Stato.

“ L'esercizio dei detti rimedi non ha effetti sospensivi. ”

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luchini Odoardo, relatore.** Pregherei di fare una correzione a quest'articolo. Dove si dice: ai termini dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1889, pregherei di sostituire le parole: “ ai termini dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889 numero 6166. ” Quando presentammo la relazione non era stato peranco pubblicato il testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

**Presidente.** L'onorevole Rinaldi Antonio ha facoltà di parlare.

**Rinaldi Antonio.** Era precisamente questa l'osservazione che intendevo fare: l'ha fatta già il relatore, quindi non devo dire altro.

**Presidente.** La Commissione dunque propone che invece di dire “ ai termini dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1889 ” si dica: “ ai termini dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889. ”

Con questa rettificazione pongo a partito l'articolo 35 ora letto.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 36. Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della Giunta amministrativa saranno esercitate dal ministro dell'interno, e dai decreti

del ministro è dato ricorso ai termini dell'articolo precedente.

“ Anche di coteste attribuzioni il ministro dell'interno potrà far delegazione ai prefetti. ”

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Costantini.

(Non è presente.)

Allora, non essendovi altri oratori iscritti, metto a partito l'articolo 36. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

V. Della ingerenza e vigilanza governativa  
“ Art. 37. Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti. ”

(È approvato).

“ Art. 38. Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato per decreto ministeriale avrà speciale mandato di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza. ”

Le sue attribuzioni saranno stabilite nel regolamento. ”

(È approvato).

“ Art. 39. Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni ottemperino alla disposizione dell'articolo 32, spetta al prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie. ”

(È approvato).

“ Art. 40. Quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, o pregiudichi gl'interessi della medesima, ne sarà provocato lo scioglimento con decreto reale, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. ”

(È approvato).

“ Art. 41. Se l'amministrazione disciolta è la Congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale che potrà delegarla ad uno o più dei suoi membri.

“ Entro un bimestre dalla data del decreto di scioglimento il Consiglio comunale procederà alla elezione della nuova Congregazione.

“ Ove si venga allo scioglimento della nuova Congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvederà alla nomina di un commissario, che avrà l'incarico della gestione temporanea per non più di tre mesi.

“ La indennità del commissario è a carico del comune. ”

Lagasi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

Lagasi. Non sembri strano che, nuovo e ultimo venuto, io prenda parte a questa importante discussione. Non intendo di fare una proposta, intendo solo di rivolgere alcune osservazioni all'onorevole Commissione perchè, se esse avranno qualche peso, le prenda nella considerazione che meritano.

Mio intendimento è di far sì che la disposizione dell'articolo 41 armonizzi colle disposizioni degli articoli 11 e 19 della legge.

L'articolo 11 della legge che stabilisce le incompatibilità, ammette che i membri della Giunta comunale possano far parte della Congregazione di carità.

Ora, l'articolo 41 stabilisce tassativamente che, allorchando venga sciolta una Congregazione di carità, l'amministrazione passa di diritto nella Giunta municipale.

Pare a me che mantenere una disposizione qual'è quella dell'articolo 41 sia un anacronismo; in quanto accader possa che un membro della disciolta Congregazione, mentre decade dalla carica di amministratore in forza del decreto di scioglimento, conservi l'amministrazione stessa come membro della Giunta. Anzi l'anacronismo va tant'oltre che può accadere che quel solo membro della Congregazione il quale ha dato luogo al decreto di scioglimento possa essere esso stesso investito della gestione generale della Congregazione stessa; in quanto nell'articolo è detto che la Giunta potrà delegare l'amministrazione anche ad uno solo de' suoi membri.

Questa è una delle osservazioni che intendo fare.

Passo ad un'altra considerazione. L'ultimo capoverso dell'articolo 41 stabilisce che la indennità del commissario, incaricato di amministrare temporaneamente i beni della Congregazione di carità, sia a carico del Comune.

Ora, o io ho ben compreso lo spirito dell'articolo 41, o sbaglio di grosso. L'articolo 41, nell'ultimo capoverso, secondo me, contiene una specie di sanzione per errori, per colpe nelle quali

possa cadere il Comune con l'aver affidata l'amministrazione delle Opere pie a persone alle quali non avrebbe dovuto affidarla.

Se è una specie di sanzione (e dai cenni che mi fa l'egregio relatore pare che il concetto della Commissione nel proporre l'articolo fosse appunto quello di colpire di una specie di pena il Comune) io osservo all'egregio relatore della Commissione come non regga la disposizione contenuta nella prima parte del terzo capoverso dello articolo stesso, ove è detto che " quando lo scioglimento della Congregazione sia avvenuto per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente „ anche in quel caso la spesa del commissario dovrà stare a carico del Comune. Io credo che la espressione sia men che esatta in quanto che il Comune non può avere nessuna colpa quando nomina un'amministrazione di un'Opera pia che non sia composta delle stesse, delle identiche persone che prima la componevano. Il volere, coll'articolo 41, addossare la colpa al Comune perchè l'Amministrazione nuova della Congregazione di carità non compie bene quegli stessi uffici per i quali la prima Congregazione di carità fu disciolta, equivale, secondo me, ad una colpa ad un Comune, quando di questa colpa esso non può e non deve essere responsabile.

Dunque crederei che l'articolo si potesse modificare in questo senso, che ove lo scioglimento sia dovuto al Comune in quanto riconfermi gli stessi individui che appartenevano alla Congregazione di carità prima disciolta, debba il Comune sopportare le spese del commissario.

Se poi quest'ultimo capoverso dell'articolo 41 non è una specie di sanzione contro l'operato dell'Amministrazione comunale, allora io chiedo che sia tolto come si sono tolte le altre spese in conseguenza di un emendamento accettato dalla Camera, emendamento proposto dall'onorevole Baccarini, perchè la legge deve essere armonica in tutto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Richiamo l'attenzione della Camera sopra quest'articolo 41, il quale toglie alla legge quel carattere di autoritarismo che le è stato da tanto tempo attribuito, e per questa ragione ben volentieri la Commissione lasciò in questa parte intero il disegno ministeriale.

Ho detto che l'articolo 41 toglie alla legge il supposto carattere di autoritarismo; infatti se questo carattere autoritario vi fosse stato, noi vedremmo subito che in caso di scioglimento di amministrazioni si sarebbe provveduto con commissari

regi, come nella legge precedente, invece qui il legislatore non propone che, disciolta la Congregazione di carità, si incarichi della sua gestione temporanea un impiegato del Governo, ma la si affida alla Giunta municipale.

L'onorevole Lagasi escogitava un caso che non è impossibile che avvenga: può accadere, egli dice, che alcuno sia al tempo stesso membro della Congregazione di carità, e membro della Giunta municipale, e quel potere di cui fu spogliato come membro della Congregazione di carità lo eserciti come assessore municipale, e perseveri nella sua ostinazione, perseveri nei suoi cattivi atti di amministrazione.

Per queste considerazioni, voi avreste dovuto fino da quando approvavate l'articolo 11, istituire quest'altra incompatibilità fra l'ufficio di assessore, e l'ufficio di membro della Congregazione di carità.

Fu già risposto che moltiplicando tanto lo incompatibilità, non avremmo poi, nei Comuni piccoli specialmente, trovato chi potesse amministrare. Ad ogni modo, prescindendo dal considerare che l'articolo 11 fu già votato, una risposta, anzi due risposte possono darsi all'obiezione dell'onorevole Lagasi. La prima è che sia pure che ciò avvenga, noi abbiamo due corpi amministrativi differenti; la Congregazione che è stata disciolta, la Giunta che rimane, sebbene qualcuno che faceva parte della Congregazione di carità, faccia anche parte della Giunta. Non deve guardarsi agli individui che compongono il collegio, ma al collegio stesso, cosa che è differente.

La seconda risposta la diede già l'onorevole Lagasi; a tutto ciò si provvede con le cautele e norme, e con le sanzioni che sono indicate nell'articolo di legge. La gestione della Giunta è soltanto temporanea e se la Giunta continua (per l'influenza dell'assessore che faceva parte della Congregazione) ad esercitare tanta influenza, alla sua volta, sul Consiglio, da farlo rieleggere la stessa Congregazione che fu disciolta, si dichiara che, ove si venga allo scioglimento della nuova Congregazione per gli stessi motivi per cui fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento stesso si provvede alla nomina di un commissario, che avrà l'incarico della gestione temporanea, per non più di 3 mesi; e l'indennità del commissario è, allora, a carico del Comune.

È chiaro che se la rappresentanza del Comune persiste nei suoi atti di mala amministrazione, diviene responsabile. Allora sorge la necessità di mandare, ed opportunamente dopo un primo esperimento si manda il regio commissario; ma il Comune deve sopportare le conseguenze dell'aver

perseverato negli atti di mala amministrazione, che provocarono lo scioglimento.

Aggiungerò poi un'altra cosa che tranquillerà l'animo di molti, e forse anco dell'onorevole Torraca che ha chiesto di parlare.

L'indennità è a carico del Comune, è giusta, fuor di dubbio perchè egli è il primo responsabile; ma ciò non toglie, anzi è incluso, che il Comune abbia a rivalersi verso chi di ragione; e può rivalersi verso quei cattivi amministratori i quali provocarono il successivo decreto di scioglimento; non essendo giusto che il Comune, per il fatto altrui, venga a sopportare definitivamente dei nuovi carichi. Dunque pieno e libero il diritto di rivalsa contro chi di ragione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

**Torraca.** Le ultime parole dell'onorevole relatore hanno interpretato il mio pensiero; ma non hanno delegato tutti i miei dubbi. La sanzione è necessaria e provvida; ma non è giustamente, secondo me, stabilita. L'indennità del commissario è a carico del Comune. Sta bene, ma il Comune è un ente, il quale si incarna nei consiglieri, negli amministratori, e se questi sono responsabili deve pagare il Comune?

**Luchini Odoardo, relatore.** Con rivalsa.

**Torraca.** Con rivalsa; ma chi esercita questo diritto di rivalsa? La Giunta contro la Giunta? Più chiara ed equa sarebbe la sanzione, se si dicesse che l'indennità del commissario è a carico dei consiglieri del Comune, perchè essi sono i responsabili, la prima volta ed ancor più la seconda. Ma perchè il Comune deve sopportare il danno commesso dagli amministratori, i quali sono due volte in colpa? Quindi, ad essere giusti bisognerebbe dire che l'indennità del commissario è a carico dei consiglieri, che una prima volta ed una seconda malamente elessero la Congregazione di carità. Così mi parrebbe chiarito il concetto e si renderebbe effettiva la responsabilità, per quanto questa possa essere effettiva. Raccomando quindi alla Commissione una modificazione, in questo senso, da introdursi nell'articolo in discussione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

**Lagasi.** Poco fa ebbi a dichiarare che, più che una proposta, faceva una preghiera alla Commissione. Quindi potrei dichiararmi soddisfatto e non aggiungere altro. Ma le osservazioni dell'egregio relatore non hanno, me lo permetta, quel fondamento, che ad esse egli attribuisce,

per indurmi a non rinnovare questa preghiera e a non ripetere le mie osservazioni. Anzitutto l'onorevole Luchini ha ammesso che il pericolo, al quale ho accennato, possa verificarsi, e questo basta perchè la mia proposta debba ritenersi giustificata. Se il pericolo c'è, voi, legislatore, dovette allontanarlo, affinchè non si verificino guai e seri guai.

L'onorevole relatore ha creduto di poter rispondere alla mia osservazione dicendo che avrei potuto trovare la risposta, adeguata a quanto ho osservato, leggendo oltre nello stesso articolo 41.

Sbaglierò, ma non trovo proprio nel terzo capoverso dell'articolo 41 la risposta, alla quale accennò l'onorevole relatore. Nel terzo capoverso è detto: "ove si venga allo scioglimento della nuova Congregazione per gli stessi motivi, per i quali fu sciolta la precedente"; ma non è detto nulla della Giunta amministrativa, che è qualche cosa di ben diverso dalla nuova Congregazione, che viene nuovamente disciolta.

Dunque, siccome la mia osservazione tendeva a togliere di mezzo una Giunta amministrativa, i cui membri potevano far parte di una Congregazione di carità disciolta, e siccome il capoverso terzo dell'articolo 41 non parla niente affatto di Amministrazione comunale, di Giunta amministrativa, ma parla di Congregazioni nuove disciolte, così il mio argomento, me lo perdoni l'onorevole relatore, non fa una grinza e sta duro come un macigno.

Riguardo poi alle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Torraca, relativamente alla indennità, debbo dichiarare che non posso seguirlo per la strada che esso ha tracciata. Non posso seguirlo in questa strada perchè mi sembrerebbe enorme che si dovesse addossare la responsabilità di certi atti, che si compiono da un corpo collettivo, ai singoli membri di esso.

L'onorevole relatore ha osservato che il Comune il quale dovrà pagare le indennità avrà diritto di farsi rimborsare. Ma se l'interpretazione dell'articolo 41, relativamente alla indennità, è questa, io mi acquieterei alle osservazioni dell'onorevole relatore; però desidererei che questo suo concetto, che questo suo pensiero non fosse nascosto tra le nubi, ma indicato tassativamente nelle disposizioni dell'articolo 41, e si dicesse in questo articolo che le indennità del commissario saranno a carico del Comune, il quale avrà rivalsa contro l'amministratore che ha malversato, contro l'amministratore che è colpe-

vole. Queste sono le poche osservazioni di replica. Esse mi paiono così chiare da non aver bisogno di maggiori spiegazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

**Torraca.** Ecco. Se realmente la responsabilità si vuol rendere effettiva bisogna trovare un modo di non far pagare il Comune che è assolutamente irresponsabile; perchè qui poi c'è equivoco nella parola *Comune*. La parola *Comune* una volta significa la generalità degli abitanti, una volta significa il Municipio o gli Amministratori. Ora nel caso nostro significa amministratori, e in fondo chi dovrebbe pagare è il bilancio Comunale. E perchè deve pagare sarebbe il bilancio comunale.

Bisogna stabilire la rivalsa contro chi di ragione: saranno i consiglieri che avranno malamente eletta la Congregazione di carità: saranno i membri della Congregazione di carità disciolta; ma bisogna liberare il Comune da questo carico. Quindi mi limito a fare una piccola aggiunta, che raccomando alla Commissione: "salvo la rivalsa contro chi di ragione." E credo che possa bastare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Io non ho negata la possibilità dell'inconveniente a cui accennava l'onorevole Lagasi, ma ho date due risposte: la prima ch'è tardi sollevare quella questione dopo l'approvazione dell'articolo 11: la seconda che bisogna tener conto che si tratta di due collegi differenti: la Congregazione di carità e la Giunta municipale, sebbene colui che faceva parte della disciolta Congregazione di carità continui ad amministrare l'istituzione di beneficenza, benchè temporaneamente, come assessore. Dice l'onorevole Lagasi che io non ho risposto sufficientemente alle obiezioni sue; ma egli consideri questo dilemma: o questo amministratore che prima faceva parte della Congregazione di carità e che continua ad amministrare come membro della Giunta si porta bene, ed allora non c'è bisogno di riparare a mali che non avvengono; o si porta male, ed influisce anche sulle deliberazioni dei suoi colleghi della Giunta municipale, e in questo caso si applica ciò che prevede l'articolo 41:

"Entro un bimestre dalla data del decreto di scioglimento il Consiglio comunale procederà alla elezione della nuova Congregazione.

"Ove si venga allo scioglimento della nuova Congregazione per gli stessi motivi per i quali

fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvederà alla nomina di un commissario, che avrà l'incarico della gestione temporanea per non più di tre mesi."

Si procede dunque ad una nuova elezione della Congregazione di carità, ed il Comune, naturalmente, deve assumere la responsabilità dell'elezione, fatta bene o male, di buoni o di cattivi amministratori, che furono causa dei mali che diedero luogo allo scioglimento della Congregazione. Quale responsabilità deve essere quella del Comune? Una responsabilità provvisoria o una responsabilità definitiva? Una responsabilità senza rivalsa possibile, od una responsabilità con rivalsa? Ecco l'altra questione.

E quanto a questa, io potrei ricordare la giurisprudenza che impera in materia di spese per commissari a carico. Così il Consiglio di Stato, come può vedersi a pagina 63 della relazione, dichiara che "per il principio di diritto comune che non permette che gli enti tutelati sieno compromessi per colpa dei loro amministratori, il rimborso della spesa dei delegati speciali è a carico dei loro amministratori, ove sieno trovati in colpa, e deve essere portato d'ufficio sui ruoli dei redditi delle Opere pie."

Dunque, salvo ed integro non dirò il diritto della rivalsa, che sarebbe troppo poco, ma il dovere della rivalsa verso un cattivo amministratore. E se i Comuni che furono obbligati a pagare non provvedessero a questa rivalsa, deve provvedere l'autorità tutoria.

Per queste ragioni, la Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare di buon grado la proposta dell'onorevole Torraca, che fa sua.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

**Lagasi.** Due sole osservazioni. Il relatore ha accennato come essendosi votato l'articolo 11, il quale si riferisce alle incompatibilità, non possa oggi svolgersi e sostenersi alla Camera la questione della quale ho fatto cenno.

Non intendo di entrare nel merito dell'articolo 11, non intendo di sostenere che qui si debba far sorgere una nuova incompatibilità; incompatibilità ce ne sono troppe, ma, viceversa poi, finiscono per non avere una grande importanza.

Io dico soltanto che si potrebbe ovviare allo inconveniente, rispettando le disposizioni dell'articolo 11 della legge, già votato, se si dicesse che la gestione temporanea spetterà di diritto, non

alla Giunta municipale, ma, o al sindaco, o ad una Commissione nominata *ad hoc* dal comune.

Quindi, nell'interregno fra la vecchia amministrazione disciolta e la nuova amministrazione da nominarsi dal comune, sarebbe tolto quel grave inconveniente, al quale ho accennato. La mia osservazione era rivolta, non contro la nuova congregazione, ma contro l'Amministrazione comunale che, nel tempo che passa fra lo scioglimento di una Congregazione e la nomina di una nuova Congregazione, amministra la gestione, perchè per quanto il tempo sia breve, può darsi benissimo che, per parte dell'amministrazione comunale, avvengano malversazioni, errori, e colpe.

**Presidente.** L'onorevole Luzi ha facoltà di parlare.

**Luzi.** Ho chiesto di parlare perchè a me sembra che si potrebbe formulare questo articolo in modo più logico, cioè che le Giunte comunali non dovrebbero ingerirsi d'altro che di nominare una Commissione provvisoria, la quale temporaneamente amministrasse la Congregazione comunale di carità disciolta, usando la cautela che quelle persone, le quali facevano parte della Congregazione disciolta, non potessero far parte della temporanea Commissione amministratrice.

In tal modo quelle persone che si trovavano a far parte della disciolta Congregazione di carità, e che al tempo stesso facevano parte della Giunta, non potrebbero mai prender parte alla nuova amministrazione temporanea. Con questo mutamento di dicitura si lascerebbe al Municipio la facoltà di nominare questa Commissione temporanea, evitando l'inconveniente giustamente e logicamente lamentato dall'onorevole Lagasi.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** Io pregherei gli onorevoli proopinanti di riflettere che tutte le leggi, nella loro applicazione, possono sempre portare ad inconvenienti.

Ciò che si deve cercare è che se ne abbia il minor numero possibile. Coll'istituire un nuovo ufficio (e con questo rispondo tanto all'onorevole Lagasi, quanto all'onorevole Luzi) si verrebbe ad una complicazione soverchia, e poi si nuocerebbe sostanzialmente alla legge in questo senso, che non si porterebbe un vantaggio reale. Intanto si darebbe il provvisorio del provvisorio; non sapendo dove si andrebbe a finire.

Quando si è detto che l'amministrazione spetta di diritto alla Giunta, mi pare che si sia detto abbastanza, tanto più che si tratta di cose tem-

poranee, perchè dentro due mesi si deve procedere alla nuova elezione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzi.

**Luzi.** Una volta che si è dal relatore ricordato come base fondamentale l'articolo 11, come si fa ora a mettersi in contraddizione coll'articolo 41, ogni volta che uno dei signori assessori fece parte della disciolta Congregazione di carità? A me pare che l'onorevole relatore abbia sempre vissuto nelle grandi città, e poco conosca i piccoli Comuni, e non sappia come si viva in essi. Ma la grande difficoltà dei piccoli Comuni è appunto quella di trovare adatte persone, e responsabili che amministrino e Comuni e Congregazioni di carità.

Per solito nascono degli abusi, ed io, a sgravio della mia coscienza, sarò costretto in fine della legge a proporre un articolo aggiuntivo per istituire una Commissione mandamentale di vigilanza, perchè senza di questo non si verrà mai a capo di niente. Ma di questo ne parleremo poi. Per ora non c'è altro modo di uscire dall'illogico che quello di dare facoltà alle Giunte di nominare una Commissione provvisoria, che assuma per il momento questo carico finchè non si sbrighino i conti d'una Congregazione che non ha tenuto bene l'amministrazione, ma essa nomini questi membri, che però non sieno mai le persone che appartennero alla Congregazione disciolta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

**Diligenti.** A me pare che la questione sia assai grave. Si vuole che, pel fatto dell'elezione dei membri dell'amministrazione, il comune assuma una certa responsabilità e nel caso che debba esser nominato un commissario, a forma di questo articolo 41, sia il Comune quello che ne paghi o ne anticipi perlomeno la spesa. Ciò non mi sembra punto conforme a giustizia.

Ma è forse questo il diritto che prevale pure in identiche condizioni, anche per altri enti morali? Forsechè il Governo, quando nomina degli ispettori, degli amministratori, insomma dei funzionari pure in istituti non dipendenti direttamente da lui, come in questo caso avviene delle Congregazioni di carità, la cui amministrazione è tutt'altra cosa che quella del Comune, è tenuto lui a pagare le conseguenze dei loro errori, dei danni che costoro possono cagionare? Ma niente affatto.

Adunque, perchè creare uno stato di cose così eccezionale per i Comuni? perchè far povere



sempre nuovi aggravii su queste amministrazioni, quando a tutti dovrebbero esser notissime le condizioni deplorabili nelle quali essi si trovano, specialmente i Comuni minori, i Comuni rurali?

Io credo però che se questi commissariati, se queste amministrazioni straordinarie, che devono sostituire quelli che hanno male adempito ai loro incarichi, si debbono creare, le spese devono andare a carico delle amministrazioni, salva la rivalsa contro gli autori degli abusi.

Pensate, o signori, a non rendere sempre più gravi, più intollerabili le condizioni dei Comuni.

Come si fa del resto a pretendere di stabilire una responsabilità pei Consigli comunali che hanno eletto un cattivo amministratore? chi è che può giudicare in anticipazione se un uomo riuscirà onesto o no? se anche potrà amministrare bene o male? Ma bisognerebbe come quell'abate calabrese essere di spirito profetico dotati, e ciò non può essere concesso nè al Consiglio comunale, nè a qualunque altro ente morale di qualsiasi specie.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Non avrei da aggiungere altro. Dico che è salutare questo principio di interessamento degli amministratori nella buona scelta.

**Diligenti.** Ma non è giusto; bisogna fare cose giuste. E ritengo poi che non sia nemmeno salutare, quello che non è giusto. Perciò proporrei che ci attenessimo al sistema antico, che questi commissari si pagassero cioè dalle amministrazioni cui sono destinati, salvo rivalsa contro i cattivi amministratori. E una sanzione così concepita sarà molto più efficace che se le spese si addossino con tanta poca giustizia ai municipi che non sempre forse contro i colpevoli potrebbero o saprebbero rivalersi.

**Presidente.** In quest'articolo 41 non vi è che una proposta dell'onorevole Torraca, che la Commissione ha fatto propria.

L'onorevole Torraca, d'accordo con la Commissione, aggiunge all'ultimo capoverso di quest'articolo 41: *salvo rivalsa contro chi di ragione.*

**Diligenti.** Io proporrei la divisione.

**Presidente.** Sta bene, ma propone la divisione sull'ultimo capoverso soltanto?

**Diligenti.** Io proporrei che l'indennità del Commissario fosse a carico dell'amministrazione, ben inteso salvo rivalsa contro chi di ragione, oppure proporrei a dirittura la soppressione del capoverso.

**Presidente.** Sta bene. Procederemo per divisione. Leggo la prima parte dell'articolo 41.

“ Art. 41. Se l'amministrazione disciolta è la Congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale che potrà delegarla ad uno o più dei suoi membri.

“ Entro un bimestre dalla data del decreto di scioglimento il Consiglio comunale procederà alla elezione della nuova Congregazione.

“ Ove si venga allo scioglimento della nuova Congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvederà alla nomina di un commissario, che avrà l'incarico della gestione temporanea per non più di tre mesi. ”

Coloro che intendono di approvarla si compiacciano di alzarsi.

(È approvata).

Viene l'ultimo capoverso:

“ La indennità del commissario è a carico del Comune, e poi l'aggiunta dell'onorevole Torraca: *salvo, ecc.*

L'onorevole Diligenti propone la soppressione di quest'ultimo capoverso, ciò che equivale a votar contro.

Se questo capoverso verrà respinto dalla Camera, allora cade la proposta dell'onorevole Torraca, se invece la Camera l'approva, allora metterò a partito cotesta proposta aggiuntiva che è stata fatta propria dalla Commissione.

Coloro che sono d'avviso d'approvare l'ultimo capoverso dell'articolo 41 sono pregati d'alzarsi.

(Fatta prova e controprova la Camera approva l'ultimo capoverso dell'articolo 41).

Ora metto a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Torraca, fatta propria dalla Commissione:

“ Salvo rivalsa contro chi di ragione. ”

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 41 nel suo complesso.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 42. Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla Congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

“ Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro 6 mesi. ”

**Lazzaro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lazzaro.** Io richiamo l'attenzione della Camera sopra un'osservazione, che nasce spontanea alla lettura di quest'articolo.

Fintantochè si è trattato di Congregazioni di carità, le quali in conformità delle disposizioni precedenti della legge, sono emanazioni del Consiglio comunale, io comprendo l'articolo 41, che ho votato, ma ora, nell'articolo 42, non si parla più di Congregazioni di carità: si tratta di altri istituti di beneficenza; non saprei quindi vedere un nesso tra questi e il Comune; domando quindi alla onorevole Commissione perchè vuole che la amministrazione provvisoria di questi istituti, in caso di scioglimento, sia affidata alle Congregazioni di carità? Ci sono gli ospedali, ci sono i brefotrofi, ci sono gli orfanotrofi, ci sono tanti e tanti importantissimi istituti di beneficenza coi quali la Congrega di carità non ha nulla che fare, ed i quali non hanno rapporti amministrativi o giuridici, che con la Prefettura, ed una volta, con la Deputazione provinciale, ed oggi, con la Giunta amministrativa. Voi, quando avrete disciolto l'amministrazione di un grande stabilimento di beneficenza, col quale, ripeto, la Congregazione di carità non ha nulla di comune, o nel quale la detta Congrega non ha nulla da vedere, affiderete la gestione di una vasta ed importante amministrazione a coloro, i quali hanno già da amministrare un'altra parte del patrimonio dei poveri? Or bisogna un poco conoscere come procedono le grandi amministrazioni.

Gli affari che si trattano sono molteplici e di molta importanza: richiedono la cura degli amministratori più di quanto non si creda, specialmente quando le amministrazioni si vogliono condurre rigorosamente, correttamente in modo che adempiano al fine per cui esse vennero fondate e al fine della legge.

Potranno le Congregazioni di carità provvedere all'amministrazione di questi grandi stabilimenti nel caso che fossero disciolti?

Per me dico di no.

Può darsi benissimo anche un altro caso: che l'autorità politica, la quale ha ingerenza in molti dei grandi stabilimenti per gli statuti organici che li regolano, creda di dover sciogliere nel medesimo tempo uno o due di questi.

Secondo l'articolo 42 la Congregazione di carità dovrebbe assumere l'amministrazione dell'uno e dell'altro; e sapete, in questo caso, chi veramente amministrerà? I segretari capi; e voi abbandonerete l'amministrazione di due grandi stabilimenti in mano della burocrazia.

Io richiamo su questo l'attenzione dell'onorevole Commissione e dell'onorevole ministro; giacchè vi sono dei grandi stabilimenti, i quali vivono di rendita propria e di certi concorsi, che ad essi vengono dai servizi che rendono alla provincia o anche allo Stato.

Come vedete, il loro scopo esce dunque dalla cerchia modesta e limitata, sebbene umanitaria, in cui ordinariamente si aggirano le Congregazioni di carità.

Cito, per esempio, i brefotrofi.

La missione dei grandi brefotrofi è veramente una missione umanitaria. Ciò non ostante si potrebbe sollevare, ciò che io non intendo fare alla Camera, la questione che è stata agitata in tutta l'Europa e che agitò la mente di molti pubblicisti e di quelli che si occupano di queste materie, se, cioè, sia utile o no mantenerli.

È una questione molto grave questa che si sarebbe potuta fare nella discussione generale, ma che è stato meglio non fosse sollevata perchè ci avrebbe fatto perdere un tempo prezioso.

Ma intanto che cosa la Congrega di carità ha da vedere con un grande brefotrofo o con un grande ospedale o con un grande ospizio di mendicità? E parlando di ospizi di mendicità non intendo alludere a quelli a cui provvede la legge di pubblica sicurezza!

La questione però voi la dovete studiare non solo dal punto di vista umanitario, ma anche dal punto di vista scientifico. Oggi specialmente che la pediatria sperimentale sta per fare dei grandi passi, mentre nelle università non avete che la pediatria teoretica, i brefotrofi saranno di grande sussidio alla scienza; e quindi dal punto di vista scientifico sono istituzioni importantissime, ma certo non hanno niente a che fare colle Congreghe di carità; come negli orfanotrofi ed in altri istituti di educazione nulla hanno a vedere le provincie, i comuni e lo Stato stesso.

Secondo la legge sulle Opere pie, del 3 agosto, quando è sciolta l'amministrazione dei grandi istituti di carità, si manda un Commissario Regio. Quella che discutiamo segna un progresso ed io sono lieto di constatarlo. Giacchè dell'antica si è abusato e spesso. Si sono sciolte delle grandi amministrazioni per favorire individui, che si volevano nominare Commissarii straordinari o Commissarii Regi, ai quali si è poi data una indennità giornaliera, che ha consumato una buona parte del patrimonio dei poveri.

La legge in discussione ci rimedia, poichè determina il tempo per il quale deve durare un'amministrazione straordinaria, e l'onorevole presidente

del Consiglio, che è uomo che si intende di queste cose, saprà meglio di me che per lo passato vi sono stati dei Commissariati, che hanno durato anche quattro e cinque anni. Oggi questo sconcio non potrebbe più avvenire, ed ecco perchè io voto di gran cuore questo provvedimento, che impedirà che si creino dei canonicati perpetui, come si sono creati finora.

Comunque, io pregherei la Commissione di considerare se un altro ente o collettivo od unico non possa amministrare in questi casi eccezionali la sostanza di questi grandi stabilimenti, allorchando il governo per iniziativa delle autorità locali sarà costretto a decretarne lo scioglimento.

Io non faccio una proposta perchè ciò andrebbe al di là de' miei intendimenti, solamente dirò che o adottate il sistema, che vige oggi, del Commissario scelto dal Governo, dal prefetto, oppure dovette dare l'amministrazione agli enti interessati al mantenimento di questi stabilimenti; e siccome è una questione la quale non va risolta di leggieri, la Commissione esaminerà le mie giuste osservazioni, poichè ritengo che se lo articolo passasse tal quale nell'applicazione di esso si sperimenterebbero degli inconvenienti, poichè è impossibile che queste Congreghe di carità possano stare al governo di un grande stabilimento, massime se nel tempo stesso invece di una ne saranno sciolte due, ed allora l'amministrazione cadrà per come ho detto infallibilmente nelle mani degli impiegati; con quanto danno ognuno può di leggieri immaginare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** L'onorevole Lazzaro ha giustamente rilevato gli inconvenienti della legge attuale. Quando si scioglie una amministrazione, si nomina un commissario. Molti di questi Commissariati, sono stati qualificati dall'onorevole Lazzaro per canonicati; e purtroppo se non sono stati canonicati a vita sono durati assai.

Noi a questo stato di cose poniamo due ripari; in primo luogo dichiariamo che invece di nominare un commissario, si affiderà l'amministrazione alla Congregazione di carità; in secondo luogo stabiliamo che la nuova amministrazione dovrà essere costituita nel termine di 6 mesi. L'onorevole Lazzaro non desidererebbe che si affidasse alle Congregazioni di carità questo ufficio. Si spaventa delle tante attribuzioni che hanno, specialmente dove sorgono questioni di carattere tecnico; dubito che si possa

tutto affidare ad un segretario irresponsabile. Smetta i suoi timori l'onorevole Lazzaro, quanto alla possibilità di un segretario irresponsabile, La Camera ha approvato l'articolo 28 di questa legge, dove si stabilisce, e giustamente a senso nostro, la responsabilità del capo delle segreterie. Ad ogni modo dovrebbe considerare l'onorevole Lazzaro, che, se si tratta di tenere una amministrazione temporanea, anche la Congregazione di carità potrà bastare. Non si potranno avere alte questioni di carattere tecnico da risolvere, giacchè è conveniente lasciare queste alla regolare amministrazione delle istituzioni di beneficenza e di ciò sarà tenuto conto dagli amministratori temporanei, e che vogliono esser tali e non cercheranno una specie di ufficio perpetuo.

Dovrebbe poi rilevare l'onorevole Lazzaro quale sia uno dei caratteri fondamentali di questa legge: che la Congregazione di carità è l'amministratore nato delle istituzioni di beneficenza, che non hanno o che non possono avere un'amministrazione particolare. È naturale quindi che in omaggio a questo principio, quando si ha un'istituzione di beneficenza, che ha o può avere una amministrazione particolare, ma che è stata disciolta, supplisca la Congregazione di carità. Fedeli al principio fondamentale della legge, principio d'altra parte in armonia con quanto stabilisce il Codice civile nell'articolo 832, che fa appunto della Congregazione di carità l'amministratrice dei beni lasciati genericamente ai poveri, ci duole di non potere accettare modificazione alcuna del genere di quella proposta dall'onorevole Lazzaro.

Eppoi, se ho ben inteso ciò che egli diceva, proposte veramente egli non ne ha fatte. Egli vorrebbe una delegazione degli enti interessati e diceva: cercatela questa delegazione. Onorevole Lazzaro, perchè non l'ha cercata lei? Perchè non è venuto a suggerirla alla Commissione ed alla Camera? Come dobbiamo fare, qui su due piedi, a cercare questa delegazione *sui generis*, che Lei invoca? Ma d'altra parte, io ripeto, poichè ciò è nel carattere fondamentale della legge, non togliamo a questa Congregazione uno dei suoi più naturali uffici, quale è quello di assumere la gestione temporanea delle istituzioni di beneficenza durante lo scioglimento delle loro amministrazioni. Ed anche questa disposizione dell'articolo 42, mi piace di notarlo, toglie alla legge quel carattere autoritario, che si ha con la legge vigente, secondo la quale appena disciolta un'amministrazione di un Istituto di beneficenza non la si affida alla Congregazione di carità, come qui si propone, ma si ricorre al commissario regio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

**Lazzaro.** Onorevole Luchini, non avendo avuto l'onore di far parte della Commissione, non mi sentivo proprio il dovere io di trovare una soluzione al quesito che ho posto. Ma, siamo un poco pratici, onorevole Luchini!

Teoricamente lei ha ragione, ma, praticamente, mi perdoni, mi pare di no.

Molte volte gl'Istituti di beneficenza si trovano in lite, in attrito coi Comuni.

L'onorevole Commissione, che ha studiato con tanto zelo e con tanta intelligenza questo disegno di legge, ha dovuto rilevare quanti di questi istituti si trovino in urto coi Comuni. Io potrei citare 3 o 4 dei grandi stabilimenti di Napoli, che sono stati in lite col comune di Napoli per molto tempo e credo vi siano ancora. Ora domando io, la Congrega di carità, la quale è una emanazione del Comune, come amministrerà gli interessi dell'Opera pia, quando questi interessi si trovano in contraddizione con quelli del Comune, da cui essa emana?

Quindi bisogna considerare i rapporti giuridici, i quali renderebbero imbarazzante la posizione delle Congreghe di carità.

L'onorevole Luchini dice: non abbiamo creduto di potere escogitare un altro ente, che possa sostituire la Congrega di carità.

Io dico: non ci hanno pensato. So come si fanno i lavori delle Commissioni parlamentari; messa la prima pietra, si mette la seconda, la terza e si va avanti.

Or io chiedo che questo articolo sia sospeso fino a domani affinché la Commissione ci pensi meglio.

Se, dopo di avervi pensato, dirà domani di non aver trovato altra via migliore, io mi acquietarò.

E tenga presente la Commissione che giungo a dire che tra i due sistemi, quello proposto dalla Commissione, di affidare cioè la gestione temporanea alla Congrega di carità, e quello che è già in vigore, cioè di affidarla ad un commissario regio nominato dall'autorità governativa, preferisco questo, perchè almeno avremmo un individuo veramente responsabile, che deve render conto al suo superiore. Invece la Congrega di carità è un ente irresponsabile, e gli enti irresponsabili non amministrano mai bene.

Un'ultima osservazione, ed avrò finito.

Io quando ho parlato del segretario non ho inteso dire che sarà delegato ufficialmente il segretario come amministratore dell'ente disciolto, ma che nel fatto ciò avverrà quando sarà disciolta

l'amministrazione di un grande stabilimento di beneficenza e che essa sarà affidata alla Congrega di carità, avverrà allora di fatto che la burocrazia sarà quella che amministrerà, perchè la Congrega di carità non si potrà occupare delle mansioni sue o di quelle dello stabilimento.

Se malgrado tutto ciò la Commissione assolutamente crede di negare questa sospensiva, allora la responsabilità degli inconvenienti, che si potranno verificare, non cadrà certo su coloro che li hanno indicati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

**Luchini Odoardo, relatore.** È un giudizio tutto subiettivo quello dell'onorevole Lazzaro, che la Commissione non abbia studiato la questione...

**Lazzaro.** Non ho detto questo.

**Luchini Odoardo, relatore.** ... o almeno abbia studiato la questione troppo celeremente.

Noi non possiamo accettare la proposta dell'onorevole Lazzaro per una ragione, che persuaderà tutti, compreso l'onorevole Lazzaro. È stato detto, e si dirà certamente di nuovo alla Camera che noi vogliamo affidare tanti e tanti uffici alle Congregazioni di carità.

Potremmo noi dubitare della convenienza di affidarle l'ufficio più naturalmente indicato, vale a dire, di tenere un'amministrazione temporanea e per non più di sei mesi? Certo il solo dubbio che noi avessimo a questo proposito, autorizzerebbe il dire che noi inconsultamente abbiamo accettato e proposto che si dessero soverchi uffici alle Congregazioni di carità.

Per queste ragioni siamo dolenti, almeno noi della Commissione, di non poter accettare la proposta sospensiva dell'onorevole Lazzaro.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Io concordo con la Commissione.

**Presidente.** La Commissione dunque non accetta il rinvio.

**Luchini Odoardo, relatore.** No, signore!

**Presidente.** Del resto la proposta dell'onorevole Lazzaro non può essere presentata se non è sottoscritta da dieci deputati.

**Lazzaro.** Certamente io non pretendo che la Commissione faccia quello che io desidero. A me basta di avere indicato gli inconvenienti della proposta della Commissione.

Verrà tempo in cui questa legge, come diverse altre, dovrà essere emendata, ed io prevedo che uno dei principali emendamenti sarà questo che io ho ora indicato.

**Presidente.** Non essendovi alcuna proposta, se

altri non chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 42.

(È approvato).

“ Art. 43. Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio dalla legge o dal regolamento, l'autorità politica potrà ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

“ Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa esser dovuta dagli amministratori o dagli impiegati, si provvederà ai termini dell'articolo 26. ”

(È approvato).

“ Art. 44. La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio comunale, o del Consiglio provinciale se concernano più Comuni o l'intera Provincia, e del Consiglio di Stato.

“ Nella domanda o proposta di fondazione dovrà provarsi che il nuovo istituto ha mezzi sufficienti per adempiere al suo scopo. ”

**Luzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzi.

**Luzi.** A me pare che quando si tratta di una beneficenza, devoluta a due o tre Comuni, spetti ai rispettivi Consigli comunali di deliberare in proposito, non al Consiglio provinciale, cioè alla intiera provincia. A me pare che all'intera provincia dovrebbe spettare la deliberazione soltanto quando quell'atto di beneficenza riguardasse la maggioranza dei Comuni della Provincia stessa.

Pregherei dunque l'onorevole relatore, nella sua giustizia, a voler considerare che se due Comuni limitrofi ottengono una beneficenza da un benefattore non deve esser necessario che il Consiglio provinciale interloquisca, tocca solo a quei due Comuni limitrofi a provvedere, ed a deliberare in proposito.

Mi pare questione di giustizia distributiva.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** Io debbo far notare all'onorevole Luzi, che fu la minoranza della Commissione, la quale chiese che, quando si trattasse di istituzione di beneficenza a pro di più Comuni, interloquisse anche il Consiglio provinciale: ma con ciò non intendiamo di escludere che i due o tre Comuni interessati debbano esprimere il loro av-

viso, ciò che parrebbe contraddetto dalla particella *o* che per errore di stampa è stata messa dopo le parole *Consiglio comunale*; mentre deve essere un *e*. Resta inteso che i Consigli comunali interessati devono esser sentiti e dev'esser sentito anche il Consiglio provinciale, quando si tratta di istituzioni di beneficenza che interessino più Comuni.

Mi pare che con ciò si appagherà l'onorevole Luzi.

**Presidente.** L'onorevole Luzi ha facoltà di parlare.

**Luzi.** In parte resto appagato, perchè i due o tre Comuni beneficiati si faranno ben sentire, e diranno le loro ragioni. Ma veramente quando si tratta di piccole località, che interesse potrà avervi l'intera provincia? Se si trattasse, per esempio, di Roccacanterano o di Gerano, perchè vuole che ci si mescoli l'intera provincia di Roma?

Forse molti dei consiglieri neppure sapranno dove sono collocati quei Comuni. Per conseguenza mi pare giustizia di modificare l'articolo nel senso che ho indicato.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** Invece di *o* deve dire *e*. Del resto mi pare che l'onorevole Luzi possa essere contento, perchè aggiungiamo una garanzia doppia. Ma non possiamo fare di più anche in omaggio alla minoranza della Commissione.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 44, avvertendo che dove dice: “ o del Consiglio provinciale ” deve dire: “ e del Consiglio provinciale. ”

(È approvato).

“ Art. 45. L'autorità politica del circondario può sospendere la esecuzione di deliberazioni delle istituzioni di beneficenza che reputi contrarie alla legge. Il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, potrà annullarle entro trenta giorni dalla data della loro comunicazione. Trascorso questo termine senza che lo annullamento abbia avuto luogo, la deliberazione diviene esecutoria, salvo le nullità di diritto. ”

(È approvato).

“ Art. 46. I prefetti e i sotto-prefetti, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici o degli atti amministrativi della Congregazione di carità e delle altre istituzioni

pubbliche di beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri. »

(È approvato).

Ora viene l'articolo 46-bis, articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cambray-Digny.

Esso è il seguente:

“ *Articolo aggiuntivo.* Alle istituzioni di beneficenza create ed amministrate da società o associazioni composte esclusivamente di azionisti o soci paganti, le quali, per essere state erette in enti morali con statuti approvati, sono soggette alla presente legge, non si applicheranno le disposizioni degli articoli 10, 12, 19, 22, 25, 27, 28, della lettera a) dell'articolo 31 e degli articoli 32 e 30.

“ I lasciti o le donazioni che tali associazioni o società abbiano conseguito o conseguano per un fine determinato avente carattere di perpetuità dovranno essere tenuti distinti con bilancio separato. A questi lasciti o donazioni si applicheranno le disposizioni della lettera a) dell'articolo 31 e degli articoli 32 e 30. ”

L'onorevole Cambray-Digny ha facoltà di svolgerlo.

**Cambray-Digny.** Coll' articolo aggiuntivo che l'onorevole presidente ha letto, io non ho fatto altro che concretare alcune idee che ebbi l'onore di esporre alla Camera nella discussione generale.

Io sostenni che questa legge non poteva trattare nello stesso modo le istituzioni create ed amministrate da società esclusivamente composte di soci paganti, e le altre istituzioni di beneficenza.

Citai degli esempi, notai le differenze sostanziali che esistono fra queste istituzioni e le altre. Parlai dell'importanza di queste istituzioni, della loro utilità, del loro carattere tutto moderno.

Non tema la Camera che io voglia oggi ripetere le cose che dissi; le cose che ho da dire sono altre.

Io capisco quali sono i principali argomenti che si possono opporre alla mia proposta. Mi si può dire che questa mia distinzione è una novità; che infatti la legge del 1862 non la faceva. Mi si può dire che questa novità non è, giuridicamente, ortodossa.

Prima di tutto, questa novità non son io che l'ho inventata, questa novità risulta dal fatto, risulta dal fatto dell'esistenza di queste società, di questi enti morali che hanno un carattere speciale. La legge del 1862 non fece la distinzione, che io propongo di fare, per varie ragioni. Ne

accennai nel mio primo discorso una: la minore severità delle disposizioni della legge del 1862. Ma quella ragione non è la sola. La legge del 1862, fra i suoi difetti, alcuni dei quali possono essere più o meno discutibili, ne ha uno che è indiscutibile, quello di essere stata fatta nel 1862, ossia 27 anni fa. In quel tempo questa materia era meno nota, e lo stesso onorevole relatore nella sua relazione lo ha detto, perchè ha usato questa frase, che la legge del 1862 fu una legislazione fatta sull'ignoto. Inoltre, dopo il 1862, di queste istituzioni, delle quali parlo, ne sono sorte molte e molto importanti. Dunque era naturalissimo che il legislatore del 1862 di questa questione non si occupasse; ma è naturale egualmente che il legislatore del 1889 se ne occupi.

Perchè fra i doveri del legislatore, c'è quello di tener conto delle condizioni di fatto del paese, a cui la legge deve applicarsi. E se in queste condizioni di fatto si trovano delle novità, il legislatore deve tenerne conto, e deve dar loro la grande cittadinanza della legge. Tutto il progresso della legislazione si fa in questo modo. Del resto il progetto attuale delle novità ne contiene parecchie; a me pare che non sarebbe strano se contenesse anche questa.

Ma mi si dirà che questa novità non è corretta, non è ortodossa giuridicamente parlando; mi si potrà opporre un ragionamento che dal punto di vista strettamente giuridico può avere, lo riconosco anch'io, un certo valore.

Mi si dirà: finchè queste società sono state semplici associazioni private, composte di gente che ha messo insieme di tasca propria dei denari per creare e mantenere un asilo infantile, un istituto per i ciechi, un ospedale per gli oftalmici, una scuola pei sordo-muti, e che so io; finchè esse non hanno rinunciato alla proprietà della cosa che hanno messo in comune, per raggiungere il loro scopo, esse non hanno dato vita ad un ente separato da esse, e dalle persone dei soci; in queste condizioni esse sfuggono all'impero della legge; ma quando hanno chiesto ed ottenuto di essere erette in Corpo morale, queste società hanno dato vita ad un ente nuovo, ad un ente separato da esse, ad un ente indistruttibile, hanno abdicato a favore di questo ente, non sono più padrone, come lo erano il giorno avanti, hanno dei doveri, non hanno più diritti: e allora la legge nuova deve applicarsi in tutto e per tutto anche ad esse, perchè la legge non può più distinguere questi enti morali così creati da tutti gli altri enti morali. E, dopo aver fatto questo ragionamento si potrà concludere: se le società

hanno fatto questo, se non hanno pensato alle conseguenze che ne sarebbero derivate, tanto peggio per loro; dovevano rimanere nella condizione di semplici istituzioni private; non ci hanno pensato; loro danno!

Ho detto che da un punto di vista strettamente giuridico, questo ragionamento può avere un certo valore. Mi sono espresso male; dovevo dire che questo ragionamento può avere un certo valore, quando si consideri la questione da un punto di vista giuridicamente ristretto.

Infatti, con questo ragionamento, si andrebbe dietro alla teoria astratta della scuola; non si terrebbe conto dello stato dei fatti, del vero stato delle cose. Il fatto è questo: a misura che queste società si costituivano, a misura che il pubblico favore le accompagnava e le assisteva nell'opera benefica che avevano intrapresa, queste società sentivano il bisogno di essere riconosciute dalla legge; sentivano il bisogno di avere uno stato civile, come, del resto, l'utilità dello scopo che si proponevano, ne dava loro il diritto. Se non avessero trovato un modo di ottenere questo stato civile, esse sarebbero state ridotte a vivere all'ombra, a vivere di una vita extra-legale. La legge e, con la legge, i tribunali che sono custodi della legge, non conoscevano queste società.

E vero che, in compenso, la povera gente le conosceva bene; ma ciò non bastava. C'era, per esempio, bisogno di comprare uno stabile, di accettare una donazione. C'era uno dei soci che, dopo avere speso, per tutta la vita, l'opera sua e una parte delle sue rendite a beneficio di una di queste società, voleva, morendo, lasciarle un capitale. Bisognava ricorrere a malsicuri espedienti, a stipulazioni fiduciarie; bisognava, in sostanza, per far del bene, agire di soppiatto, come se si fosse trattato di fare del male.

Il rimedio fu trovato: chiedere la erezione in ente morale. Che pericolo c'era? Apparentemente nessuno!

La legge del 1862 non sottoponeva questi enti a vincoli tali che potessero inceppare il buon andamento; non pareva probabile che questa legge fosse prontamente cambiata, e che si stabilissero tali disposizioni, che fossero per questi enti dannose.

D'altronde la Società che chiedeva il riconoscimento come ente morale, non abdicava; tanto è vero che in molti dei decreti coi quali si concedeva l'erezione in ente morale, non era già l'istituto creato dalla società, ma la società stessa che era costituita in ente morale.

Queste società non intendevano punto di ab-

dicare, perchè contemporaneamente alla erezione in ente morale chiedevano l'approvazione dei loro statuti, i quali garantivano i diritti dei soci e degli amministratori nominati dai soci.

Esse non rinunziavano punto all'azione che avevano fino allora esercitata per lo scopo che si erano proposte. L'abdicazione è rinunzia: esse non rinunziavano; non abdicavano dunque, ma chiedevano e ottenevano un protettorato.

Ora io domando: in questo stato di cose è giusto dimenticare tutto questo? È giusto dire a questa società " voi dovevate prevedere che la legge sarebbe stata mutata; dovevate capire che, facendovi assimilare ad altri enti, che non tutti vanno bene, voi che andate bene, vi esponevate a essere sottoposte in seguito ai provvedimenti che per quegli altri enti, che non vanno bene, si sarebbero presi, quantunque quei provvedimenti per voi non siano necessari, per voi possano anzi essere dannosi? „

Io non credo che ciò sia giusto. Se anche volesse ammettersi che giuridicamente la cosa possa sostenersi, io credo che questo sarebbe veramente il caso di dire: *summum jus summa injuria*.

Onorevole relatore, è questa una massima che il magistrato equanime non dimentica mai quando si tratta di applicare la legge fatta: è una massima che a più forte ragione deve ricordarsi sempre dal legislatore cui incombe il compito più grave di creare la legge nuova.

Un'altra cosa poi a cui il legislatore deve pensare è l'effetto pratico che si otterrà, quando la disposizione escogitata da lui venga applicata.

Questo effetto pratico in questo caso noi dobbiamo considerarlo sotto due aspetti, per ciò che riguarda le società già riconosciute come enti morali e per ciò che riguarda quelle che potranno sorgere e chiedere in avvenire il riconoscimento. Per quelle già riconosciute i soverchi vincoli, le pastoie, le condizioni nuove più gravi di quelle alle quali si assoggettarono volontariamente quando chiesero di essere erette in enti morali, potranno recar loro un vero danno: potranno disgustare gli attuali soci, gli attuali amministratori, i quali saranno indotti a portare altrove l'opera loro ed il loro denaro, o forse, quel che è peggio, terranno per loro e questo e quella.

E per le società non ancora riconosciute che cosa avverrà? Credo che avverrà questo: la erezione in ente morale, da queste associazioni in avvenire non sarà più chiesta. Forse, già...

Placido. Domando di parlare.

Cambray-Digny. ...Forse già la pubblicazione

di questo disegno di legge può avere esercitata una influenza sul numero delle domande.

**Crispi, ministro dell'interno.** Fino ad oggi no!

**Cambray-Digny.** Comunque sia, in Italia delle disposizioni di legge proposte ma non ancora applicate l'effetto non può vedersi prontamente.

Del resto, se ci sono state delle società, come quelle di cui parlo, che conoscendo tutte le disposizioni di questo disegno di legge hanno fatto la domanda per essere erette in ente morale, io non posso dire che questo: non ne faccio i miei complimenti agli amministratori che l'hanno fatta.

Ora, se è vero come io credo, che in questo modo si diminuirà il numero delle società che verranno a chiedere la protezione della legge coll'erezione in enti morali, io credo che sarà un male; perchè lo Stato che avrà voluto tirar troppo la corda, che avrà voluto esercitare in una misura troppo larga un'autorità che poteva limitarsi con vantaggio, consegnerà questo risultato, che non potrà più esercitare nemmeno quella che avrebbe esercitata se si fosse contentato di meno. E queste istituzioni che sorgono, perchè ne sorgono ogni giorno, saranno condannate ad un'esistenza precaria, ad un'esistenza quasi clandestina, mentre sarebbe nell'interesse generale, e nell'interesse delle classi povere, che questa forma di beneficenza fosse in ogni modo incoraggiata.

Ho detto che di queste società ne sorgono ogni giorno, ed è vero; perchè i modi di fare la beneficenza sono molti, ed ogni giorno se ne trovano dei nuovi. La scienza della beneficenza non ha detto ancora la ultima sua parola, e non potrà dirla finchè ci sarà vita nel mondo. E una legge veramente liberale sopra la beneficenza sarà sempre quella, che darà e garantirà nel miglior modo la libertà di farla.

Io dunque credo che se non si introduce nella legge in favore di questi enti un temperamento che permetta di non sottoporle a tutti quei vincoli, a tutte quelle pastoie che per essi sarebbero eccessivi, l'effetto sarà doppiamente dannoso: perchè noi faremo intisichire gli enti che esistono, e impediremo di nascere a quelli che nascerebbero. (*Benissimo!*) E ciò basta sopra la questione in genere.

Vengo a dire quali sono le disposizioni che io propongo di non applicare a questi enti. Non sono molte, e io me ne sbrigherò in poche parole.

L'articolo 10 vieta la rielezione degli amministratori dopo la prima volta; l'articolo 12 vieta ai discendenti e ascendenti, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore di appartenere ad una stessa

amministrazione. Ora io non disapprovo queste disposizioni per le altre Opere pie, ma qui, dove abbiamo una società di gente che paga e contribuisce a mantenere la istituzione in modo spesso rilevantissimo, a che serve mettere questi ostacoli, queste pastoie?

Si dirà: Ma nella legge si dice che gli statuti potranno fare eccezione a questa regola. A buon conto io noto, che la formula dell'articolo 12 quale è stata approvata dalla Camera, consente che rimangano fermi gli statuti fatti prima di questa legge che contemplino il caso, ma non mi pare che sia tale da consentire, che nuovi statuti od espresse riforme di statuti si facciano per questo.

Ad ogni modo sarebbe strano, ed a parer mio inopportuno, di obbligare tutte queste società a rifare i loro statuti, per liberarsi da quell'articolo.

Ci sono poi altri articoli nella legge, ai quali non sarebbe possibile sottrarsi, nemmeno con gli statuti. C'è l'articolo 19, il quale si riferisce ai tesorieri, che richiede l'approvazione della Giunta amministrativa, perchè si possa avere un tesoriere speciale, e impone che questo tesoriere speciale debba esser gratuito; ebbene, non è meglio per le ragioni che ho già detto, lasciar decidere tutte queste cose ai soci che sono quelli che hanno un vero interesse al buon andamento dell'istituzione?

Questi soci non sono da paragonarsi con gli amministratori che sono dati dal Consiglio comunale o da altre autorità a fondazioni create da testatori o da benefattori; cotesti amministratori così nominati non hanno un interesse proprio, un interesse vero, speciale nell'istituzione che sono chiamati ad amministrare.

Qui invece gli amministratori, che sono soci e nominati dai soci hanno quest'interesse proprio, questo interesse vero, speciale; vale la pena di lasciare a loro e alle assemblee che li nominano una più ampia libertà.

Un altro articolo è il 21; anzi debbo qui notare che nel mio articolo aggiuntivo che è stato stampato non è l'articolo 21 ma il 22 che si richiama; è un errore: invece si tratta dell'articolo 21, e la Commissione lo comprenderà facilmente. L'articolo 21 dice che si applicheranno le leggi in vigore per la riscossione delle rendite comunali alle riscossioni delle rendite delle Opere pie. Ora io dico: per queste Opere pie, per le quali una parte grandissima delle rendite è formata dalle tasse dei soci, tasse volontarie alle quali i soci si sono obbligati per un tempo più



o meno lungo, è possibile di applicare il braccio regio come se si trattasse di tasse imposte dalla legge? Ma in questo modo noi otterremo questo bel risultato: che i soci se ne andranno tutti appena sarà finito il tempo della loro obbligazione. Ci sono tanti modi di fare della beneficenza, ci sono tanti modi di sollevare delle miserie, ci sono tante miserie da sollevare, che essi abbandoneranno l'istituto a cui fino allora avranno prestato volentieri l'opera loro ed il loro danaro, e andranno a cercare qualche altro modo di fare del bene senza essere seccati.

L'articolo 27 e l'articolo 28 parlano del divieto di stipendiare impiegati per le istituzioni che non abbiano 20,000 lire di rendita, e delle attribuzioni che gli impiegati quando sono ammessi debbono avere.

L'articolo 28, fra le altre cose, dice che gli amministratori dell'istituto non potranno mandare via questi loro impiegati senza l'autorizzazione della Giunta amministrativa. Ma è possibile che queste società costituite da gente che paga coi suoi danari per ottenere uno scopo, si assoggettino a mettersi in casa un impiegato, che non possono mandare via senza il consenso della Giunta amministrativa?

Anche questi due articoli sarebbero per questo genere di istituzioni più dannosi, che vantaggiosi.

L'articolo 31, lettera a, è quello, che impone la approvazione dei bilanci preventivi. Gli articoli 32 e 39 non sono che un corollario dell'articolo 31 lettera a.

Di questa questione io parlai nella discussione generale. Sostenni che questa disposizione per le società di beneficenza sarebbe stata addirittura dannosa, addirittura esiziale. Io non ripeterò le cose, che dissi; aggiungerò soltanto poche parole per chiarire meglio il mio pensiero.

Approvazione del bilancio preventivo, secondo me, significa obbligo di far sempre un preventivo col pareggio. Ebbene, per le ragioni che esposi, queste società, soprattutto nel primo periodo della loro vita, non possono assolutamente fare un preventivo col pareggio, il che non impedisce loro di poter fare dei consuntivi con degli avanzi, perchè non impedisce loro di trovare il modo di supplire ogni anno a ciò che manca, per intraprendere poi la nuova gestione, in condizioni sempre migliori.

Io citerò un esempio, a me ben noto, quello degli Asili infantili di Firenze, una istituzione di cui io mi sono occupato nella mia gioventù, per parecchi anni.

La Società degli asili infantili, in quel tempo

a cui alludo, aveva un capitale di circa 100,000 lire; aveva 10 o 12,000 lire l'anno dalle tasse dei soci; aveva dal municipio di Firenze un sussidio di 4 o 5000 lire, che poteva considerarsi come fisso; insomma, nell'insieme la sua entrata prevedibile era qualche cosa come venti o ventidue mila lire.

La Società ne spendeva annualmente 36,000, manteneva sette asili nei quali mille o milleduecento bambini erano accolti giornalmente, educati, istruiti e nutriti. Se si fosse dovuto presentare il bilancio preventivo a un'autorità che avesse dovuto sulla sua responsabilità autorizzare un tale bilancio, questa ci avrebbe detto: è impossibile, non potete spendere 36,000, quando non ne avete che 22,000; e avrebbe aggiunto: chiudete due o tre dei vostri asili. E se ciò si fosse fatto il favore del pubblico che accompagnava la Società e che faceva sì che cammin facendo, nel corso dell'anno si trovassero sempre i nuovi mezzi che occorrevano, sarebbe necessariamente mancato. Nè basta: quando in più quartieri della città si fossero chiusi gli asili, molti di quei soci che più si occupavano di quei quartieri, si sarebbero ritirati, e così non solo le entrate straordinarie e casuali, ma le stesse entrate fisse e ordinarie sarebbero diminuite: e la Società non avrebbe potuto più compiere l'opera benefica che ha sempre compiuta, e che compie ancora. (*Approvazioni*).

Queste sono le disposizioni che io ritengo non debbano applicarsi alle istituzioni delle quali mi occupo.

Noto però che nel mio articolo aggiuntivo io ho proposto di conservare l'obbligo di ottenere l'approvazione del bilancio preventivo per una parte del patrimonio di questi enti, quando questo patrimonio sia in parte composto, di lasciti o donazioni con scopo determinato avente carattere di perpetuità.

Questa proposta che io faccio, e non sto a dimostrarne le ragioni, ha nella nostra legislazione un precedente: l'articolo 8 della legge 15 aprile 1886 per le società di mutuo soccorso. In quella legge mentre si dava modo alle società di avere personalità giuridica, mentre si stabilivano certe condizioni per la loro esistenza, lasciando del resto una grande libertà per la loro amministrazione, si diceva poi che quando queste società avessero lasciti o donazioni con fini determinati, e con carattere di perpetuità, queste donazioni e questi lasciti si dovevano tenere separati dal patrimonio sociale e si dovevano amministrare con un bilancio separato. Questo io propongo che

si faccia per le istituzioni delle quali parlo. E propongo che per quella parte del patrimonio che sia costituita nel modo che ho indicato, il bilancio preventivo si debba presentare all'approvazione.

Del resto la disposizione della nostra legge per le società di mutuo soccorso fu probabilmente imitata, o per lo meno è poco diversa da una disposizione che ho trovata in una legge inglese, nella legge del 1853 sopra le fondazioni di carità. Io non darò lettura alla Camera dell'articolo di legge inglese. È un articolo di cui un mezzo periodo prende nell'edizione stampata qualche cosa come una pagina e mezza. Ed è interessante di vedere con qual cura meticolosa il legislatore inglese è andato a studiare tutti i particolari della questione, a distinguere e suddividere perchè la Commissione centrale non mettesse le mani dove la sua giurisdizione non doveva arrivare.

È curioso di vedere con quanta cura si è separato tutt'occhè che queste società hanno potuto mettere da parte sulle tasse pagate dai soci, sulle oblazioni raccolte dai soci, sopra i lasciti e le donazioni che siano state fatte alle società senza uno scopo preciso e determinato, per lasciare sotto l'impero della legge, e sotto la sorveglianza della Commissione, soltanto quella parte del patrimonio che consiste in vere e proprie dotazioni.

Ho voluto ricordare questo esempio di vera legislazione pratica, che può essere facilmente verificato (è l'articolo 62 della legge del 1853), perchè a me sembra atto ad avvalorare la mia tesi.

Un'ultima osservazione e ho finito.

All'onorevole relatore, quando l'altro giorno rispondeva a ciò che io avevo detto a proposito dell'articolo 12 per mettere la mia proposta al sicuro da una possibile gretola di procedura, sfuggì una parola che io non posso fare a meno di rilevare.

L'onorevole relatore disse che io voleva distinguere le fondazioni dalle *Congregazioni*, volendo forse, o almeno lasciando supporre che volesse dare al mio concetto, alla mia proposta, un'interpretazione che è molto diversa da quello che è il suo significato.

Io voglio credere che fosse un *lapsus linguae*. Se non fu, e se l'onorevole relatore non vorrà correggerlo, vorrà dire che io mi sono male spiegato, o che non ho avuto la fortuna di far comprendere il mio pensiero.

Io credo invece di aver parlato chiaro, e credo che sia chiaro il significato dell'articolo aggiuntivo che ho proposto. La menzione che ho fatta dell'espressa condizione che vi sia stata l'erazione

in ente morale, con l'approvazione degli statuti, e dell'altra condizione che la società sia esclusivamente composta di azionisti o soci paganti, mi sembra che basti per stabilire bene quali siano le istituzioni, che io raccomando al Governo e alla Camera perchè le ammettano al trattamento favorevole che ho domandato per loro.

Del resto, se alla Commissione parrà che la mia proposta non sia abbastanza chiara, se alla Commissione parrà che la mia proposta possa dar luogo ad equivoci, io sarò lieto di accettare qualunque modificazione che mi si dimostri opportuna; e ne sarò grato. Io non avrei difficoltà di accettare anche delle limitazioni al mio concetto se si credono necessarie. A me basterebbe che il concetto fosse accolto, e ottenesse la sua applicazione in quei limiti nei quali è giusto di ammetterlo.

Del resto però, per mostrare come la formula usata l'altro giorno dall'onorevole relatore non era esatta, io citerò un documento che all'onorevole relatore non è ignoto. È una delle relazioni della Commissione d'inchiesta, di cui l'onorevole relatore ha riportato un brano nella relazione sua, e di cui ha dato anche in parte lettura l'altro giorno alla Camera. Si tratta di uno spoglio che fu fatto delle risposte ai questionari dell'inchiesta, per determinare il modo di formazione delle amministrazioni delle Opere pie. Questo spoglio fu parziale. Fu fatto solamente per 8000 Opere pie, mentre, come è noto, le Opere pie erano quasi 22,000. Di queste fu trovato che un certo numero, 2900 circa erano dotate di rappresentanza collegiale. Fra queste, 1012 avevano una rappresentanza nominata da confratelli, e 280 ne avevano una nominata dall'assemblea dei soci benefattori e da sodalizi locali.

È evidente che la mia formula si riferisce al caso dell'assemblea dei soci benefattori, caso speciale che la Commissione d'inchiesta ha considerato come dai suoi studi risulta.

Ora mi si potrebbe dire che se non sono che 280 istituzioni sopra 8000, se tra queste ve ne possono essere anche che abbiano una rappresentanza nominata da sodalizi locali i quali non siano assemblee di veri e propri soci benefattori, il numero di queste istituzioni dovrà essere assai scarso, e non vale la pena di occuparsene.

E a questo io rispondo. Supponendo anche che le istituzioni delle quali io mi occupo fossero soltanto 250 o 200 sopra 8000, siccome le Opere pie di tutta Italia erano, nel 1880, quasi 22,000, e il loro numero è cresciuto, si può calcolare sopra un numero di 600 o di 800; e calcolando sopra

un numero di 600 o di 800, varrebbe la pena di occuparsi di queste istituzioni: ne varrebbe la pena soprattutto pensando che sono importanti, che sono istituzioni del tempo nostro, le quali hanno scopi della cui utilità nessuno può dubitare, che sono istituzioni che rappresentano veramente il progresso sulla beneficenza. Io credo che si possa dire di esse che sono il fior fiore della beneficenza moderna.

Concludo dunque (che n'è tempo), e raccomandando all'onorevole ministro, alla Commissione, e alla Camera il mio articolo aggiuntivo.

Io non chiedo che quel mio articolo sia accolto tal quale; chiedo che non sia escluso, che non sia rigettato il concetto, o forse, per parlare più esattamente, il sentimento, che lo informa.

Se qualche cosa potrà essere fatto, se potrà essere introdotta nella legge una disposizione che raggiunga lo scopo della mia proposta, io credo che ciò sarà per quelle classi povere, delle quali noi oggi ci occupiamo, un vero beneficio. (*Vive approvazioni*).

**Presidente.** Il seguito di questa discussione sarà rinviato a domani.

#### Comunicasi una domanda di interpellanza del deputato Florenzano.

**Presidente.** Comunico alla Camera questa domanda d'interpellanza dell'onorevole Florenzano:

“ Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione in ordine all'esecuzione della legge 27 dicembre 1888 sull'Istituto orientale di Napoli. „

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler dare comunicazione di questa interpellanza al suo collega.

**Crispi, presidente del Consiglio.** La comunicherò.

**Presidente.** Onorevole ministro dei lavori pubblici, ieri ho dato comunicazione d'una domanda d'interpellanza dell'onorevole Sani Severino a lei diretta.

La pregherei di voler dichiarare se e quando intenda rispondere.

**Finai, ministro dei lavori pubblici.** Proporrei che fosse iscritta nell'ordine del giorno dopo tutte le altre.

**Presidente.** È presente l'onorevole Sani? Il ministro propone che la sua interpellanza sia iscritta nell'ordine del giorno dopo i disegni di legge che già vi si trovano.

Consente?

**Sani.** Ma quando?

**Presidente.** La Camera ha già deliberato che le interpellanze ed interrogazioni siano svolte dopo la discussione dei disegni di legge che sono iscritti nell'ordine del giorno.

**Sani.** Io non credo conveniente un tale ritardo quando si tratta di argomento urgentissimo. Ne lascio in ogni modo la responsabilità al ministro.

**Presidente.** Resta inteso dunque che la sua interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno dopo le altre.

La seduta termina alle 6.15.

#### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione intorno al disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2)

Discussione dei disegni di legge:

2. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)  
3. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma 1889. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

